PER

D. SABATINO PIRRONE

CONTRA

D. Francefca Grandi, e varj terzi poffeffori.

COMMESSARIO

Degnif. Conf. Sig. D. FRANCESCO PATRIZJ.

Scriv. Majone.

La vedova D. Francesca Montinaro, e l' unico di lei figlio **Sacerdote** D. Iſidoro Paſcali dotarono l'unica figlia e ſorella

D. MARIA PASCALI

D. GIROLOMO GRANDI SUO SPOSO.

Da queſto matrimonio nacquero quattro figli

Dott. D.Pompeo,	D.Gio: Battiſta, morto celibe ed *ab inteſtato*.	D.Oronzio,	D. Franceſca morta celibe, ed *ab inteſtato*.
D.Pompea poſtuma		D. Girolamo, e D. Franceſca, oggi la ſola D. Franceſca in giudizio qual erede di ſuo fratello.	
D.Sabatino Pirrone			

Sabatino Pirrone di Lecce, qual figliuolo, ed erede di D. Pompea Grandi, ha chiesto nel S. C. il rilascio di un fondo di orti cinque, quarantali 30., e finestre 29. di vigne, porzione del giardino di S. Salvatore, in feudo di Dragoni, posseduto dal Venerabile Convento degli Agostiniani Scalzi di Lecce, di un altro territorio detto Pascarello, *seu* Vecchio, in feudo di Monteroni, posseduto da Notar Niccola Pignatelli, di una Pastura, o sia Casa da riporre olio, sita in S. Pier in Lama, nell'Isola di S. Giovanni, posseduta da D. Leonardo Prato, e della terza parte di un trappeto, posseduta da D. Francesco Gasotti, come beni soggetti ad una sostituzione ordinata dal fu D. Girolamo Grandi suo bisavo, e malamente alienati.

Ha chiesto di più il rilascio de' beni pervenuti ad Oronzio Grandi tanto dal detto Girolamo, che da Francesca Grande seniori, e della metà de' be-

ni di Gio: Battsta Grandi, pervenuti a D. Francesca Grandi juniore per causa dell' istesso fedecommesso, a fine di aggiudicarseli per li crediti, che D. Pompea sua madre rappresentava; essendo stati detti beni malamente da Oronzio alienati ad estranei, quali solo a persone della famiglia alienar si potevano, ed in conseguenza potea D.Pompea solo l'aggiudicazione pretenderne, in esclusione di creditori, o compratori estranei.

Ha finalmente domandata la spettanza della terza parte de' beni dotali di D. Maria Pascali, sua bisava, e la metà di un'altra terza parte, non che la dichiarazione, che i beni estradotali dalla medesima si appartengano all'eredità di D.Giovan Battista Grandi, suo prozio, la cui successione nella G. C. tuttavia si contende, non essendosi ancora il preambolo spedito.

Su queste azioni, essendosi compilato un nuovo termine, il S. C. profferir deve la sua decisione; a quale oggetto noi in difesa di D. Sabatino anderemo partitamente ciascuna delle proposte azioni esponendo.

MA pria d'ogni altro giova, per la piena intelligenza dell'affare, additare alcuni fatti preliminari, li quali servono di dilucidazione a ciò, che saremo per dire.

D. Girolamo Grandi seniore nel 1683. contrasse matrimonio con D. Maria Pascali, la quale dalla vedova madre D. Francesca Montinaro, e dall'unico fratello D.Isidoro Pascali venne dotata. Da tali nozze nacquero quattro figliuoli, il Dottor D. Pom-

peo,

peo, D. Giovan Battista, D. Oronzio, e D.Francesca.

Da D. Pompeo, che maritossi con D. Emiliana Lucesani, nacque nel 1723. la postuma D.Pompea. E da costei, impalmata con D.Tommaso Pirrone, Patrizio Leccese, nacque D. Sabatino, ch'è in giudizio.

D. Oronzio, lasciando l' abito chericale, prese moglie, e generò due figliuoli, D. Girolamo, e D. Francesca juniori; de' quali quest' ultima è in giudizio, qual'erede del defunto suo fratello D.Girolamo.

D.Giovan Battista, e D. Francesca moriron celibi, ed *ab intestato*.

Premessi cotali fatti, vegniamo alla dimostrazione de' nostri assunti.

CAP. I.

Dalla revindica di orti cinque, quarantali 30., e finestre 29. di vigne, con casa coverta a tegole, e pile al di dentro, porzione del giardino di S.Salvatore, posseduti dal Venerabile Convento degli Agostiniani Scalzi di Lecce.

D. Girolamo Grandi il vecchio, di unità a D. Elisabetta sua sorella, donò con istrumento del dì primo di Marzo 1719. a D. Pompeo, suo figlio emancipato, a contemplazione di matrimonio, alcuni fondi, sostituendovi i di costui figli, e quindi i fratelli, se quelli non nascessero, o morisser di poi *quandocumque*, della qual sostituzione, ch' egli col suo testamento ripetè, e confer-

fermò , avrem ora occasione di ragionare.

FRa i fondi donati vi ha questo nel luogo detto S.Salvatore, il quale fu, senza necessità, e senza causa, nel 1721. da D.Pompeo Grandi a D.Lazaro Spedicato venduto per lo prezzo di ducati 432. e grana 25., de' quali ducati 225. furon convertiti in affrancazione di un debito di annue entrate dell' istesso D.Girolamo donante, ch' era stato per altro assegnato in divisione a D. Oronzio, ma D.Pompeo volle senza necessità affrancarlo, solo per rendersi creditore di Oronzio in tal somma, ed il rimanente fu pagato libero. Si oppone, che D. Pompeo aveva dritto di alienar questo fondo, per esser libero nella sua persona, e da ogni vincolo di fedecommesso esente: ma D. Sabatino a giusta ragione pretende, essersi nullamente alienato, perchè a D.Pompeo era stata con la donazione del 1719. ogni alienazione interdetta, ed ingiuntogli l'obbligo di restuire i beni donati a' suoi figli, che fu D.Pompea, della quale D.Sabatino è figlio, ed erede. E quì si richiama la quinta volta ad esame un tal fedecommesso, dopo essere stato due volte dalla G. C., ed altre due dal S.C. dichiarato esistente con sentenze passate in giudicato (1), in contraddizione di altri possessori (2). Noi per tanto ce ne disbrigheremo con ogni brevità, bastando una tal dimostrazione per tutti gli altri, che all'esistenza di questo fedecommesso vanamente si oppongono.

Due

(1) *Fol. 479. sec. vol., & fol. 196. 5. vol.*
(2) *Fol. 110. 6. vol.*

Due disposizioni fece D.Girolamo Grandi nella mentovata donazione (1), la quale ratificò eziandio col suo testamento (2).

Primieramente sostituì a Pompeo, ed a' figliuoli di Pompeo (qualora questi morissero in età pupillare, o dopo, *quandocumque ab inteftato*, e senza figli) gli altri suoi figli, cioè Oronzio, e Giovan Battista. „ *In primis* passando da questa a „ miglior vita detto Dottor Signor Pompeo sen„ za figli, o con figli, e quelli poi morissero „ in pupillare età, vel sopra, *quandocumque ab* „ *inteftato*, *& sine filiis*, tutto quello rimar„ rà dopo della sua morte ritorni subito a be„ neficio di essi Signori fratello, e sorella mona„ ca (donanti), e di detto clerico Signor O„ ronzio, e Giovan Battista, altri loro figli, e „ nepoti *respective*. *Et e contra*, morendo det„ to Signor Geronimo *ab inteftato*, l' eredità „ di detto clerico Oronzio, e Giovan Battista „ s' intendi similmente col medesimo vincolo per „ quello resterà, come di sopra si è detto, e di„ chiarato.

In secondo luogo vietò a D. Pompeo suo figlio ogni alienazione in favor di estranee persone, e sol gli permise le alienazioni in pro de' parenti, che fossero della linea più congiunta di casa Grandi. „ Proibendo detto Signor Geronimo a detti tre „ figli, nelli nomi, come di sopra, che non possa„ no

A 4

(1) *Fol.* 146. 2. *vol.*
(2) *Fol.* 187. *eod.*

„ no donare, nè distrarre, per qualsivoglia titolo,
„ causa, o colore, ad esteri, o ad altri parenti
„ dette robe, purchè non sieno di linea più con-
„ giunta di Casa Grandi, ma quelli, si trove-
„ ranno in tempo di loro morte, debbano suc-
„ cedere a quello avrà figli, e se saranno due,
„ che ne avessero, debban dividersino li beni *pro*
„ *equali portione*.

Combinando insieme questi due precetti, ognun vede la dispositiva chiamata in favor de' figli di Pompeo, e che costui non avea facoltà di alienare in veruna guisa i suoi beni, se non nel modo, e fra le persone dal donante prescritte, e che in conseguenza l' alienazione da lui fatta fu nulla.

Gli avversarj ne chiamano alla gran quistione, tanto ventilata ne' tempi andati, se i figli posti in condizione sian dispositivamente chiamati. Noi non intendiamo far jattura del tempo, disputando su di un articolo, che ha tanto esercitato i più grandi Giureconsulti. Sappiamo esservi leggi, che arrestano da una parte, e dall'altra il giudizio, in guisa, che l' animo, a qual partito abbiasi ad appigliare, dubbio, e sospeso rimane. Nella *L.* 85. *ff. de hered. instit.* si dice: *Non fratrem solum heredem praetulit substitutis, sed & ejus liberos*. E per contrario nella *L.* 1. *C. de pactis* si niega a' figli posti in condizione di poter impugnare la transazione fatta dal padre col sostituto. Si sa, che in più luoghi d' Italia è per statuto ricevuta l' opinione, che i figli in condizione posti s' intendon chiamati, essendo stata seguita piuttosto la verisimile volontà de' disponenti, che un

ra-

ragionare astratto *per apices juris* (1). Tanta controversia, e cotali statuti, che l'han definita, fanno vedere, che l'affare è assai dubbioso, nè sia la stessa la condizione *si sine filiis* della condizione *si navis ex Asia venerit*, essendo i figli suscettibili della successione dal disponente voluta, quale non è la nave. Noi dunque non intendiamo di andarne analizando i rispettivi luoghi del dritto, che forman l'occasione di tanto dubbio, e di sì opposti sentimenti, diciamo solo, che quei medesimi interpreti, e Dottori, e quelli stessi Magistrati, che nelle loro decisioni hanno abbondato nel sentimento, che i figliuoli posti in condizione non sian dispositivamente chiamati, han tutti concordemente affermato, che cotesta regola patisce eccezione, là dove da conjetture apparisca di avere il disponente contemplato i figli, che ha messi in condizione. Ed in fatti ne' fedecommessi ha sempre il primo luogo la volontà, a cui cedono le parole: e perciò da Papiniano fu detto, essere il dritto de' fedecommessi un dritto su la volontà fondato, non sulle parole, *jus voluntatis* (2). *Sola voluntas servatur in fideicommissis*, disse Paolo (3). *Prior, & potentior est, quam vox, mens dicentis*, rispose Celso (4), e perciò *non ex rigo-*

(1) Nello stato Veneto, ed in Roma. *V. Fusar. de substit. qu.* 438. *n.* 4., *Card. de Luca de fideicom. disc.* 221.

(2) *L.* 3. §. 2. *ff. de usur.*

(3) *L. penult. ff. de legat.* 1.

(4) *L.* 7. *in fin. ff. de suppellect. legat.*

re juris Civilis, sed ex voluntate datur relinquentis, come notò Ulpiano (1); e secondo queste massime abbiamo in cento luoghi del dritto a regole generali coteste eccezioni apposte, *nisi forte & hic nos urserit voluntas* (2), *nisi si alia mens testatoris probaretur* (3), *nisi voluntas testatoris obsistat*, ed altre sì fatte frasi adoperate (4). Onde in tali materie non conviene, per usar le parole di Cicerone, colle rigorose ricerche *scripta simplicium hominum pervertere* (5).

Quando dunque le congetture manifestamente additano la volontà de' defunti, di avèr essi voluto i posti in condizione al fedecommesso invitare, deve quella assolutamente seguirsi.

Giacomo Cujacio, ed Antonio Merenda, due celebri propugnatori della sentenza contro de' figli posti semplicemente in condizione, confessano questa nota verità, che concorrendovi congetture di volontà, debba il dubbio a pro de' figli risolversi. Così il Cujacio. *Caeterum, existentibus conjecturis, liberos mares, qui sunt in conditione, facile concederem esse in dispositione, & per fideicommissum substitutos videri, non tam ex conditione, quam ex aliis conjecturis voluntatis defuncti* (6). Il Merenda poi dice. *Dum enim variae conjecturae ad idem tendunt*,

(1) *Fragm. tit.* 25. §. 1.
(2) L. 54. §. 2. *ff. de legat.* 3.
(3) L. 27. §. 3. *ff. de instruct., vel instrum. legat.*
(4) L. 21. §. 1. *ff. ad l. Falcid.*
(5) *De clar. Orator.*
(6) *Consult.* 35. *tom.* 1.

dunt, facile animus judicis inducitur ad credendum, testatorem voluisse vocare filios in conditione positos (1): ed atteita, non aver egli giammai potuto mettere in pratica la negativa sentenza da lui adottata, perchè in consigliando fu nella necessità di appartarsi, per cagion delle congetture dalla sua opinione, e confessare il contrario (2).

Ed il Cardinal de Luca ci rende fida, e sicura testimonianza, che quanto la sentenza contra de' figli posti semplicemente in condizione è ricevuta, altrettanto ricevuta è nel foro la limitazione di questa regola, concorrendovi congetture di volontà in contrario: *Hodie ista non est amplius quaestio juris, sed facti, & voluntatis, dum jam recepta est opinio negativa pro regula, altera vero affirmativa pro limitatione, resultante a disponentis voluntate, quae deducatur a conjecturis* (3). *Sicuti recepta est regula, ita etiam recepta, & absoluta est limitatio ex conjecturis in contrarium urgentibus* (4). *Ista quaestio, quae apud nostros majores in puncto juris celeber, nimiumque involuta erat, hodie vero effecta nudi facti, & adplicationis, pro singulorum casuum particulari qualitate, & circumstantiis, adeo, ut stultitiae species videatur cum generalitatibus, vel cum auctoritatum cumulo procedere* (5).

E basterà, per conoscere, che il nostro S. C. è sta-

---

(1) *Controv. jur. lib.* 24. *cap.* 21. *n.* 34.
(2) *Eod. lib.* 18. *cap.* 34. *in fin.*
(3) *De fideicom. disc.* 221. *n.* 3.
(4) *Eod. disc.* 73. *n.* 4.
(5) *Eod. disc.* 230. *n.* 10.

sto sempre fermo in tai sentimenti, riscontrare la prima decisione del Capecelatro, nella quale giudicossi in favor de' figliuoli posti in condizione per le congetture di volontà, che la condizione accompagnarono, e si ebbe per vero, che l'opinione, di non essere i figli posti in condizione dispositivamente chiamati, *ab omnibus uno ore limitatur, quando aliter ex conjecturis de voluntate testatoris constaret; quæ quidem conclusio non negabatur ex parte conventi* (1): onde così fu deciso: *Ex conjecturis supra expressis visum fuit, istos nepotes in conditione positos fuisse vocatos, & proinde die 14. Januarii 1636., me referente, communi voto decisum fuit, bona in actis deducta spectavisse, & spectare ad Isabellam de Bernardo*, ch' era posta in condizione (2). Sicchè egli è questo un sentimento comune, ed universale, che non viene da alcuno impugnato.

Gl' Interpreti adunque, i Dottori, ed il Foro, hanno abbandonata alle Accademie la quistione in astratto, e tutti si sono applicati a rilevare, e ponderar le congetture, onde desumere la volontà a pro de' figli posti in condizione, avendo presente quel sentimento dell' Imperator Alessandro: *Voluntatis defuncti quæstio in æstimatione Judicis est* (3). Quindi il Fusario molte congetture annoverò (4), ed il S.C. presso al Capecelatro ne addò molte combinan-

(1) *Decis. 1. n. 5. seq.*
(2) *D. dec. in fin.*
(3) *L. 7. C. de fideicomm.*
(4) *De subslit. qu. 437.*

nando con quel criterio, che nella materia congetturale hassi a tenere, secondo il noto dettato, *quod singula, quæ non prosunt, multa juvant* (1). Noi perciò colla scorta di cotesti legali stabilimenti additeremo, quali, e quante potentissime congetture nel caso nostro concorrono.

ED in prima è da avvertirsi essere i posti in condizione de' discendenti del testatore, in pro de' quali la presunzione è più urgente, che per gli estranei; la qual circostanza, dice il Capecelatro, esser da tanto, *ut sola sufficiat ad victoriam*, nè doversi entrare in rigorose ricerche (2).

IN secondo luogo come una congettura assai propria ad indur la chiamata vien riputata la reciproca, che vi ha fra i primi eredi: *Decima tertia conjectura est, ab omnibusque recepta*, scrive il Fusario, *quando testator fecit reciprocam inter institutos, ut, si dixit, instituo filios, & si alter decesserit sine filiis, substituo supervíventes; ratione enim reciprocæ factæ inter institutos, filii positi in conditione censentur vocati*, e dopo aver rapportati molti Dottori, dice, *& hanc ego opinionem probavi sæpius, præcipue consulendo* (3). Ma una tal congettura si rende evidente, allor che alla reciproca è accoppiata la circostanza di esser chiamato non ogni coerede, ma solo colui, che avrà figli, come fece il donante, e testatore Girolamo, il quale, dopo

 ave-

(1) *V. de Luca de fideicomm. disc.* 220. *n.* 11.
(2) *D. dec.* 1. *n.* 12.
(3) *De substit. qu.* 437. *n.* 87.

avere a' suoi figli imposto il divieto di alienare i beni *ad estranei*, così soggiunse: *ma quelli, si troveranno in tempo di loro morte, debban succedere a quello avrà figli, e se saranno due, che ne avessoro, debban dividersino li beni* pro æquali portione. Onde una tal circostanza chiaramente dimostra, che la reciproca non fu da altro spirito diretta, se non a contemplazione de' figli degli eredi.

ALtra egualmente valevole congettura si deduce da quella parte della donazione, in cui il donante priva uno de' tre figli, che si facesse religioso, de' suoi beni, ove dice: *debba subito restituire la sua porzione a quelli fratelli, o loro figli, che resteranno nel secolo*. Ecco quì i figliuoli de' fratelli dispositivamente chiamati. Se questi lo sono, molto più i figliuoli proprj. Così ragionano i più classici Scrittori presso il Fusario. *Undecima conjectura est, quando testator expressim vocavit filios substituti, hoc modo: instituo filium, & si sine liberis decesserit, substituo fratrem, & ejus filios, nam sicuti testator vocavit filios substituti minus dilectos, multo magis credendum est, quod vocare voluerit filios instituti positos in conditione, & magis dilectos. Rota Romana sæpius hanc conjecturam probavit. Et hanc tenui sæpius consulendo* (1).

MA nell'ordine delle congetture hanno, per sentimento universale di tutt'i Dottori, queste tre ... il pri-

(1) *De Subst. qu. 437. n. 82.*

il primato I. quando i figli posti in condizione sono gravati, II. quando ha il disponente avuto in animo di conservare i beni nella famiglia, e ne' discendenti post' in condizione; ed in terzo luogo allor, che ha per tale oggetto proibita all'erede l'alienazione de' beni; ciascuna delle quali si è creduta da se sola bastevole a far giudicare i figli posti in condizione come dispositivamente chiamati.

I. E La prima è senza dubbio, quando i figliuoli posti in condizione sono gravati. E' questa la nota teorica di Bartolo nella legge *Centurio ff. de vulgar.*, la quale è passata in assioma nel foro, *non onero, quem non bonoro* (1), imperciocchè è una congettura necessaria, parto non sol della legge, ma di un sodo, ed ineluttabile raziocinio, cioè, che chi vuole il consequente, vuole di necessità l'antecedente, e colui che brama, che i suoi beni pervengano per certe mani, e per certi passaggi in

 un

(1) Può vedersi presso il Fusario il gran numero de' Dottori seguaci di una tale opinione *de subst. qu.* 437. *n.* 130., & 131. Il Peregrino l'appella l'opinione la più vera, e la più comune, *de fideicom. artic. XI. n.* 30. Giuseppe de Rusticis dice esser tale opinione più uniforme alla volontà de' testatori, e nel foro canonizata, *de liber. in cond. positis lib.* 4. *cap.* 2. 3. *n.* 38., alla qual congettura la Ruota Romana dà luogo, quantunque fosse sola, *in collect. per Farinac. deci* 266. *n.* 16. *P. I.*

un altro, vuol dì necessità, che i beni in quelle mani pervengano, senza che altri possa in niun modo impedirlo.

E' questo il raziocinio, che fa il Giureconsulto Paolo nella risapura legge *Titia Seio* 87. nel §. *Seja libertis* 2. *ff. de legat.* 2., nella quale una reciproca sostituzione tacita fra più eredi egli deduce, dappoichè il testatore aveva ordinato, che l'ultimo degli eredi restituir dovesse tutt' i beni ereditarj ad un terzo, dal che il Giureconsulto dedusse di esser quest' ultimo alle porzioni de' primi morienti tacitamente chiamato, quantunque ad esso espressamente non sostituito, poichè non avrebbe egli potuto tutta l'eredità restituire, se non ne dovesse acquistare interamente le parti. *Seja libertis suis fundum legavit, fideique eorum ita commisit: Fidei autem vestræ, Vere, & Sapide, committo, ne eum fundum vendatis: eumque, qui ex vobis ultimus decesserit, cum morietur, restituat Symphoro liberto meo, & successori, & Beryllo, & Sapido, quos infra manumisi, quive ex his tunc supervivent. Quæro, cum nec in prima parte testamenti, qua fundum prælegavit, eos substituit, in secunda tamen adjecerit verbum: QUI ULTIMUS DECESSERIT; an pars unius defuncti ad alterum pertineret? Paulus respondit, testatricem videri in eo fideicommisso, de quo quæritur, duos gradus fecisse: unum, ut is, qui ex duobus prior morietur, alteri restitueret: alterum, ut novissimus his restitueret, quos nominatim postea enumeravit.*

Si ascolti il dotto Cardinal Mantica. *Secunda vero conjectura illa est, si liberi positi in conditione fuerint gravati a testatore: non enim potest gravari*

qui

qui non fuerit judicio testatoris honoratus. Igitur ut valeat fideicommissum injunctum ipsis liberis positis in conditione, ipsi quoque tacite debent per fideicommissum substitui: Nam hæc videtur probabilis conjectura ad inducendum fideicommissum, ut qui voluerit hereditatem a liberis restitui, intelligatur voluisse eamdem hereditatem prius ad eos pervenire, non enim possunt aliter eam restituere; & qui vult consequens, videtur velle necessarium antecedens (1).

Nè giova qui dire, che la sostituzione sia fatta non già a' figli, ma solo al padre, sotto due condizioni, cioè 1. s'ei muoja senza figli, 2. se muore con aver procreati figli, i quali morissero senza figli, quasi si riguardasse il caso, che costesti figli morissero, vivente il padre; poichè una tal sottigliezza si esclude da se, mentre nella nostra sostituzione di due casi si parla, 1. se il padre muore senza figli, 2 quando morisse con figli, e questi di poi morissero *ab intestato*, e senza figli; onde in questo secondo caso la sostituzione non può intendersi fatta a colui, ch' era già morto, ma a costoro, che sono sopravissuti; per cui son questi sempre i gravati.

Applicando dunque queste massime della ragione al caso, si scorge la dispositiva chiamata de' figliuoli di Pompeo, posti in condizione, per una necessaria, ed invincibile consequenza della volontà del donante, e testatore Girolamo Grandi, il quale ha voluto, che se i figliuoli di Pompeo morissero, o

(1) *De conject. lib. XI. tit. 3. n. 2.*

in età pupillare ; o *quandocumque ab intestato* ; e senza figliuoli, restituir dovessero i beni a' loro zii. Volle dunque il disponente, che i beni dovessero ad essi pervenire ; senza che il padre loro potesse privarneli, disponendone in favor di estranei.

II. MA una tal potentissima congettura diviene evidente, allor che si riguarda il divieto imposto a quest'oggetto a Pompeo di alienare i beni ad altri, fuori de' più stretti congiunti della famiglia Grandi.

Il solo divieto di alienare non induce fedecommesso, se non vi è la persona, a cui contemplazione sia stato imposto, riducendosi ad un semplice consiglio; ma se per avventura si vegga, che il disponente nell' imporlo abbia avuto per oggetto il favore de' figli, degli eredi, o della famiglia, il precetto regge, e costituisce una tacita chiamata in prò di costoro. Così rapporta il Giureconsulto Marziano. *Divi Severus, & Antoninus rescripserunt, eos, qui testamento vetant quid alienari, nec causam exprimunt, propter quam id fieri velint : nisi invenitur persona, cuius respectu hoc a testatore dispositum est, nullius esse momenti scripturam, quasi nudum praeceptum reliquerint, quia talem legem testamento non possunt dicere. Quod si liberis, aut posteris, aut libertis, aut heredibus, aut aliis quibusdam personis consulentes, eiusmodi voluntatem significarent, eam servandam esse, sed hae neque creditoribus, neque fisco fraudi esse: nam si heredis, propter testatoris creditores, bona venierunt, fortunam communem fideicommissarii quoque sequen-*

quentur (1). Non è dunque necessario di esservi l'espressa chiamata, altrimenti inutil cosa sarebbe stata il disputare, se il divieto di alienare reggesse, ma mancando l'espressa chiamata, dee indagarsi l'oggetto della proibizione; dee rinvenirsi la persona, per contemplazion della quale è il divieto imposto: dee il Giudice stimare, se il testatore ha in ciò fare voluto provvedere a' figli, a' posteri, alla famiglia; a meno, che non si sia detto agli eredi, *non abalienent; sed conservent successioni suæ*, nelle quali parole si contiene, che la roba pervenga a' successori, ma con qualità ereditaria (2).

Quindi i Dottori fra le più valide congetture, atte a comprendere nella dispositiva chiamata i figliuoli posti in condizione, ascrivono il divieto di alienare, che la condizione accompagni. Così il Fusario. *Trigesima prima erit conjectura, quando testator prohibuit alienationem bonorum, ut in familia, vel descendentibus conserventur, nam tunc ex prohibitione alienationis elicitur conjectura, quod filii positi in conditione censentur vocati* : e rapporta un gran numero di classici Scrittori .... *Ampliatur hæc conjectura, ut locum habeat, etiam quod prohibitio alienationis sit facta absque clausula, quod vult testator bona in agnatione perpetuo remanere* (3).

A 10 Ma

(1) *L. Filiusfamilias* 114. §. 14. *ff. de legat.* 1.
(2) *L.* 38. §. 7. *ff. de legat.* 3., *V. Melch. de Valentia lib.* 3. *tr.* 6. *cap.* 2. *n.* 26.
(3) *De subftit. qu.* 437. *n.* 161., *&* 169.

MA se tanto può dirsi di un assoluto divieto di alienare inserviente alla condizione, che dirassi se un tal divieto è circostanziato, ed il favor della famiglia è dal disponente espresso, permettendo alcuni casi di alienazione, che il beneficio della famiglia unicamente riguardano? Fra le congetture confessate sin da chi sosteneva non esser i figli posti in condizione dispositivamente chiamati, il Capecelatro ascrive appunto questa. *Secundam dicebat esse conjecturam, quando testator habuit animum conservandi bona in familia, sive in descendentibus positis in conditione* (1).

Se dunque D. Pompeo Grandi ha trasgredito il precetto del testatore, che, per gli aggiunti, e limitazioni da lui fatte, non può riputarsi un semplice consiglio, ed ha alienati i suoi beni *ad estranee persone*, ognun comprende, che una tale alienazione sia nulla, ed imprescrittibile, siccome a chiare note Giustiniano definì. *Nemo itaque heres ea, quæ per legatum, vel pure, vel sub certa die relicta sunt, vel quæ restitui aliis disposita sunt, vel substitutioni supposita, secundum veterem dispositionem putet in posterum alienanda .... sed sciat, hoc, quod alienum est, non ei licere, utpote sui patrimonii existens, alieno juri applicare ..... sin autem sub conditione, vel sub incerta die fuerit relictum legatum, vel fideicommissum universitatis, vel speciale, vel substitutione, vel restitutione: melius quidem faciet, si & in his casibus caveat ab omni venditione, vel hypotheca, ne se gravioribus oneribus*

(1) *Dec. 1. n. 7. seqq.*

bus evictionis nomine supponat. Sin autem avaritiæ cupidine, propter spem conditionis minime implendæ, ad venditionem, vel hypothecam prosiluerit: sciat, quod conditione impleta, ab initio causa in irritum devocatur: & sic intelligenda est, quasi nec scripta, nec penitus fuerit celebrata: ut nec usucapio, nec longi temporis præscriptio contra legatarium, vel fideicommissarium procedat. Sed in his omnibus casibus legatario quidem, vel fideicommissario, omnis licentia pateat rem vindicare, & sibi adsignare, nullo obstaculo ei a detentoribus opponendo (1).

QUindi il dotto Melchior di Valenza ne assicura, che proibita l' alienazione, se la persona si congettura, a cui riguardo il divieto si è fatto, è sì valido, ed efficace, che la translazion del dominio impedisce; e ciò a sentimento di tutti gli antichi, e moderni interpreti. *Probibitionem alienationis testamento factam, si expresserit causam testator, vel inveniatur persona, cujus contemplatione facta fuerit, adeo validam esse, & efficacem, ut dominii translationem impediat, communis est sententia antiquorum, & recentiorum interpretum suffragiis comprobata* (2).

E' stato in questione fra gl' interpreti, se sia di egual vigore il divieto di alienare fatto con atti fra vivi, e di ultima volontà. Noi quì abbiam l' uno, e l'altro. La donazione fu da Girolamo Grandi col testamento confermata, ed emologata: Pompeo

(1) L. ult. §. 2. 3. C. commun. de legat.
(2) Lib. 3. tr. 6. cap. 2. n. 1.

peo il testamento accettò. Adunque egli era da doppio ligame avvinto, ed inabilitato a poter alienare; per la qual cosa il chiamato della famiglia può vendicar *jure proprio* i beni alienati *extra familiam* contra il divieto della legge, e del patto della donazione col testamento avvalorato.

NE' giova punto a' rei convenuti l'adombrare il senso della donazione, quasi fosse stato lecito a D. Pompeo di alienare i beni donati in pro di estranei, ed i chiamati altro diritto non avessero, che di succedere in quei soli beni, che rimanessero inalienati in morte del donatario. Imperciocchè siccome è cosa incivile, senza aver presente l'intero tenor della disposizione, su di una sola particella di lei, che isolata, e svelta dal tutto ci si proponga, rispondere, e giudicare [1], così combinando tutto ciò, che nella donazione è stabilito, si vedrà a chiare note espresso, che il donante diede facoltà al donatario di alienar liberamente i beni, ma fra le persone le più prossime della linea, e della famiglia Grandi, e non già ad estranei; per cui se avesse in tal guisa D. Pompeo alienato, il che far poteva a suo pieno arbitrio, e libertà, i di lui figli, e successivi chiamati non avrebbero di che dolersi, succeder dovendo solo in tutto il rimanente, che in cotal modo alienato non fosse, ma avendo alienato in favor di estranei, salvo a' chiamati il diritto rimane di vendicare i fondi malamente distratti. Trascriviamo per-

[1] *L. 24. ff. de legibus.*

perciò l' intero tenore di questa parte della disposizione, affinchè combinandosi con sano criterio tutte le sue parti antecedenti, e seguenti, il vero senso della medesima chiaramente si ravvisi.

„ *In primis* passando da questa a miglior vita detto
„ Dottor Signor Pompeo senza figli, o con figli,
„ e quelli poi morissero in pupillare età, *vel* so-
„ pra, *quandocumque ab intestato, & sine filiis*, tut-
„ to quello rimarrà dopo detta sua morte, ritor-
„ ni subito a beneficio di essi Signori fratello, e
„ sorella monaca, e di detti Signori clerico O-
„ ronzio, e Giov. Battista, altri loro figli, e ni-
„ poti *respective*. *Et e contra*, morendo detto Si-
„ gnor Geronimo *ab intestato*, l' eredità di detti
„ Clerico Oronzio, e Giov: Battista s' intendi si-
„ milmente col medesimo vincolo per quello re-
„ sterà, come di sopra si è detto, e dichiarato.
„ Proibendo detto Signor Geronimo a detti tre
„ figli, nelli nomi, come di sopra, che non possa-
„ no donare, nè distraere, per qualsivoglia titolo,
„ causa, o colore, ad esteri, o ad altri parenti
„ dette robe, purchè non siano *de linea* più con-
„ giunta di Casa Grandi, ma quelle si troveranno
„ in tempo di loro morte, debbano succedere a
„ quello avrà figli, e se saranno due, che ne
„ avessero, debbano dividersino li beni *pro æquali*
„ *portione*. Ed entrando qualcheduno di detti tre
„ figli in qualsivoglia Religione, Congregazione,
„ o Compagnia, ed ivi facessero professione espres-
„ sa, in tal caso non possino disponere cosa veru-
„ na de' loro beni, ma quello si farà Religioso,
„ debba di subito restituire la sua porzione a
„ quel-

„ quelli fratelli, o loro figli, che resteranno nel
„ secolo. *Verum* s'intendano detti patti per quel-
„ le robe, che fino a quel tempo non hanno
„ consumate, o per via di censi, o in altre ven-
„ dite.

„ Patto similmente, che tutte l'entrate di detti be-
„ ni donati, ed assegnati vadino tutte per quest'
„ anno *tantum* a beneficio di esso Signor Geroni-
„ mo, e per gli anni venturi, vivente esso Signor
„ Geronimo, *deductis expensis*, la metà di dette en-
„ trate di dette robe, come di sopra, a detto
„ Dottor Signor Pompeo, e l'altra restante metà
„ di entrate a beneficio di esso Signor Geronimo,
„ dopo la morte del quale tutta la proprietà
„ di detti beni assegnati, come l'usufrutto, ren-
„ dite, ed entrate, tutto intiero vadi a beneficio
„ di esso Signor Pompeo, il quale, avendo figli, se
„ ne disponga a sua libertà, e non avendone, s'in-
„ tenda come di sopra si è detto, *quia sic &c.*

„ Dichiarando però, che vivente detto Signor Ge-
„ ronimo, li beni suddetti, come di sopra, dona-
„ ti, ed assegnati, dovessero restare in potere di
„ detto Signor Geronimo, il quale poi dovesse
„ contribuire a detto Dottor Signor Pompeo suo
„ figlio la metà di dette entrate, *deductis expen-
„ sis*, come sopra si è detto.

Sicchè da tutto il contesto della disposizione manifestamente si vede, che D. Pompeo aveva una circoscritta, e limitata facoltà di alienare i beni donati solo tra i più prossimi congiunti della famiglia Grandi, ed oltre a ciò era a lui ogni alienazione vietata: quindi l'ultima parte della dispo-

sizio-

sizione corrisponde alla prima, cioè, che i di lui figli, e gli altri sostituti, succeder gli dovessero in quelle robe, che non fossero state in vita alienate nel modo permesso, ed in quella guisa certamente, com' era stata conceduta la facoltà di alienare, val dire, escluse le alienazioni legittimamente fatte nella famiglia secondo la volontà del fedecommettente, e ben combina la facoltà di disporre data a D. Pompeo a suo arbitrio, e libertà, avendo figli, la quale non è punto la facoltà di alienare in favor di estranei nel modo di sopra vietato, altrimenti sarebbe il donante assurdo, ed a se stesso contradditorio, ma la libera disposizione fra le persone permesse. Ovvero alla peggio avrebbe a dirsi, perchè ogni contraddizione si salvi, ch' essendo l'alienazione vietata, e la disposizione permessa, sotto il nome di disposizione non s'intende l'alienazione per atti fra vivi, ma la disposizione di ultima volontà, giusta la propria significazione della voce *disponere* (1), e secondo ciò, che i nostri Prudenti hanno insegnato nella intelligenza delle nostre Consuetudini, cioè che la voce *DISPONERE*, *proprie*, & *stricte loquendo*, *morientium est*, come nota il Napodano (2), giacchè nella disposizione di Girolamo Grandi s' incontrerebbe la stessa contraddizione, che si trova ne' varj stabilimenti delle Con-

su-

(1) *Nov.* 18. *cap.* 1. §. 1.
(2) *In Cons. Si mulier*, *voc. marito n.* 11., & *alibi*.

suetudini, ove l'alienazione è permessa, e la disposizione è limitata, e frenata (1). Nel caso nostro, se la disposizione non fosse combinabile coll'alienazione permessa, ma illimitata, distruggerebbe ancora la sostituzione fatta a pro di Oronzio, e Giov: Battista, qualora fosse Pompeo venuto a morte senza figli, perciocchè s'egli, procreando figli, avesse potuto per atti fra vivi liberamente alienare, chi lo rendea sicuro, che i figli non fossero a lui premorti, e così verificata non si fosse la sostituzione de' suoi fratelli? ed oltre a ciò chi lo assicurava, che i figli non fossero di poi morti, o in pupillare età, o dopo *ab intestato*, perchè detta sostituzione non avesse più luogo? Sarebbero anche difformi le sostituzioni fatte a pro di Pompeo nelle porzioni di Oronzio, e Giovan Battista, nelle persone de' quali non altra facoltà si rinviene, che quella di poter alienere fra le persone più congiunte di Casa Grandi, ed all' incontro Girolamo dichiarò, che tanto le sostituzioni alle porzioni di Oronzio, e Giovan Battista, che alla porzione di Pompeo, fossero uniformi. Quindi è, che non solo la volontà espressa di Girolamo resiste ad ogni altra illimitata intelligenza della facoltà di disporre, ma tutte le regole di buona interpetrazione vi si oppongono, giacchè le parole de' disponenti debbon combinarsi in guisa, che non sian fra loro in contraddizione

(1) *Cons. Bona stabilia*, & *Cons. Si qua moriens*, & *Cons. Etsi testator*.

ne (1), *ne absurda inducatur implicantia, & instantanea emergat voluntatis correctio, eadem semper intelligentia sumenda esset, quantumvis appareret aliqualiter devia a propria verborum significatione, ut in proposito respondet Rota coram Emerix dec. 832. n. 8., & coram Lincellot. dec. 91. n. 6., & dec. 93. n. 3. 4. 5.* (2). *Et sic in una, eademque voluntate manifesta varietas, contrarietas, & repugnantia orirentur, quod nullo modo est supponendum, l. 149. ff. de reg. jur., Rot. coram Priolo dec. 70. n. 8., & dec. 345. n. 16. P. XIX. Recent.* (3). Onde hassi a conchiudere, che Girolamo Grandi nell'ultima parte della sua disposizione non appartossi da quanto aveva precedentemente ordinato, ed avendo detto, che Pompeo, avendo figli, disponesse a sua libertà, o intese delle disposizioni per atti fra vivi nel modo da lui permesso, o intese delle sole disposizioni per atti di ultima volontà, conciossiachè non avendo figli, dove Pompeo a' suoi fratelli i beni assolutamente restituire, com' egli avea detto di sopra: *e non avendone, s'intenda come di sopra si è detto*. Tanto basta aver osservato in dimostrazione della giustizia di due sentenze del S. C., le quali richiamar di bel nuovo ad esame, ne sembra impropria, ed audace impresa: e basterà, per chiuder agli avversarj la bocca, lor dire, essere sta-

(1) *L. 56. in fin. ff. de fideicom. libertat., L. 80. ff. de verb. obl. L. 13. §. 1. Cod. de sentent. passis, & restit.*

(2) *Paul. Politi de fideicommiss. Tom. I. diss. 24. n. 15.*

(3) *Idem diss. 69. n. 35. Tom. II.*

stato ciò dal S. C. per ben due volte deciso.

Non essendo dunque fra le disposizioni permesse, ma fra le alienazioni vietate, la distrazione da D. Pompeo fatta, i di lui figli dispositivamente chiamati, han dritto di vendicare il fondo in questione malamente alienato, e perciò sembra indubitato il diritto di D Sabatino, qual figliuolo, ed erede di D. Pompea, alla revindica insiem co' frutti degli Orti cinque, quarantali 30., e finestre 29. di vigne, porzione del giardino di S. Salvatore, con casa coverta a tegole e compile, dal Convento degli Agostiniani posseduti, non essendo nè pur tenuto a pagare quel prezzo, che fu convertito in dismessione del debito del fedecommettente, non sol perchè vien co' frutti di tanti anni compensato, ma anche perchè al debito del donante non il particolar donatario, ma l' erede è obbligato, per cui venne cotesto capitale coll' istrumento di divisione a ricadere nella porzione de' beni ereditarj di Girolamo ad Oronzio altro suo figlio spettati; contro cui dovrèbbe il Convento diriggersi, qualora il suo credito non fosse co' frutti, antecedenti alla lite, a dismisura compensato, ed estinto.

CAP.

C A P. II.

Della revindica della Postura, o sia casa da riporre olio, con pile, sita in S. Pier in Lama, nell' Isola di S. Giovanni, posseduta da D. Leonardo Prato.

QUesto possessore non ha esibito verun titolo; ed in conseguenza non sapendo da chi abbia acquistato, dee condannarsi come un possessore, che non ha per se veruna eccezione da opporre, essendo indubitato, esser questo un de' fondi nella donazione descritto, de' quali D. Pompea fin dal 1745. ne ottenne dalla Bagliva di Lecce la manutenzione, ed è provato, che questa Postura, o sia Casa da riporre olio, era del patrimonio di D. Pompea (1). Quindi sembra dover costui esser condannato al rilascio, come quello, che non ha altro titolo da addurre, all' in fuori dell' occupazione.

C A P. III.

Della revindica del territorio, detto Pascarello, seu Vecchio, posseduto da Notar Niccola Pignatelli.

FRa i beni, che D. Girolamo Grandi a D. Pompeo suo figlio donò, fuvvi il territorio in due chiu-

(1) Vegganſi i testimonj sull' ottavo articolo *fol.* 95. & *seq. vol.* 7.

chiusure compreso, denominato *il Pascarellò*, o sia *il Vecchio*; dell' estensione di macine 20. circa di olivi, con tomoli sette di territorio atto a semina, con alberi di gigiole, e con entro una torre, ed altri orti tre di vigne piene di arboscelli di olivi, alle dette due chiusure uniti. Questo territorio, che in morte di D. Pompeo passò alla postuma D. Pompea sua figlia, presso il Notar D. Niccola Pignatelli in parte ora ritrovasi, per effetto di una invalida distrazione, della quale ragioneremo.

Nel 1738. D. Marianna Gravili, essendo creditrice di D. Girolamo Grandi per un capitale di duc. 100., in vigor d' istrumento del 1718., chiese nella Bagliva di Lecce la rescission del contratto per molte annualità decorse, e convenne in giudizio i due figliuoli di Girolamo, D. Oronzio, e D. Giovan Battista, e D. Pompea, figliuola di D. Pompeo, altro figlio di Girolamo premorto. Il giudizio su le prime fu regolarmente introdotto; imperocchè si domandò l' assistenza su de' beni specialmente ipotecati (1). Ma ella di poi cambiò azione, e chiese la semplice rescission del contratto contra i due figli di Girolamo; e contro di D. Pompea (2). Camminò con qualche regolarità il giudizio della rescissione fino al decreto preliminare, con cui si ordinò, che i mentovati eredi di Girolamo, e la D. Pompea pagassero le terze decorse, altrimenti provveduto si sarebbe su la rescission del contratto.

(1) *Fol.* 11. *Att. della Gravili*.
(2) *Fol.* 14. *eod.*

to. Ma in questo decreto stimò la Corte di abbreviare il termine della legge, ed in vece di dieci, non prescrisse al pagamento, che due giorni soli [1].

Questa irregolarità svanisce a fronte a quella enorme conculcazione, e nullità di cose, che avvenne di poi.

Fu fatto l'apprezzo del territorio detto Pascarello, e Torre, per duc. 420., e grana 25., il quale venne a D. Pompea il dì 26. Settembre 1747. notificato, se non che è notabile, che nella relata del serviente si dice, *intimasse, & supradictam requisitoriam notificasse Dominæ Pompeæ Grande* [2]; val dire, che giusta la relata non fu l'apprezzo, ma la requisitoria notificata.

Senza interporsi decreto di rimaner fermo l'apprezzo, si procedè di slancio dopo due dì, cioè a'28. Settembre, alla vendita, che nell'istesso punto si bandì a voce, ed a voce si offrì da un' oblatore, per persona nominanda, la somma di ducati 350., e grana 25., cioè la sesta parte meno dell' apprezzo: si accese una sola candela, e si liberò a costui a tutta passata il fondo. E' degno di sentirsi questo bel monumento di sì irregolare, ed iniquo procedimento „ *Die vigesima octava* „ *mensis Septembris 1747. Lytii. Orontius Rao, publicus Tubicta, & Incantator hujus Civitatis Lytii, retulit mihi subscripto Scribæ, se bodie, prædicto die, in Atrio hujus Regiæ Curiæ Bajula-* „ *tio-*

---

[1] *Fol. 37. eod.*
[2] *Fol. 71. a. t., & 73. a t.*

„ *tionis hujus Civitatis Lytii*, *alta*, *& intelligibili*
„ *voce*, *ut moris est*, *vulgariter loquendo*, *bandif-*
„ *se*, *& publicasse*, chi si vuole comprare due
„ porzioni della Chiusura olivata, nominata Pa-
„ scariello, sita in Feudo della Terra di Monte-
„ roni, venghi a dare l'offerta, che si libereranno
„ al maggiore offerente, e si vendono per decreto
„ di Corte, *& sic pluries bandiendo*, *& vocife-*
„ *rando*, *comparuit Magn. Notarius Carolus Simme-*
„ *ri*, *& obtulit pro persona nominanda ducatos*
„ *tercentum quinquaginta*, *& asses* 25., *qua obla-*
„ *tione accepta*, *& pluries*, *atque pluries bandita*,
„ dicendo 350., e grana 25. si ritrovano delle
„ due porzioni della Chiusura olivata, nominata
„ Pascariello, per persona nominanda, chi le vuo-
„ le comprare, venghi a dare offerta maggiore,
„ che si appiccerà la candela, e si libereranno al
„ maggiore offerente, *& accensa candela in qua-*
„ *dam lanterna*, *& oblatione prædicta pluries*, *at-*
„ *que pluries bandita*, dicendo, duc. 350. e grana
„ 25. si ritrovano delle due porzioni della Chiu-
„ sura nominata Pascariello, chi le vuole com-
„ prare venghi a dare maggiore offerta, che la
„ candela sta allumata, e si libereranno al più
„ offerente, *& sic pluries bandiendo*, *& vocife-*
„ *rando*, *nemo comparuit*, *qui meliorem oblationem*
„ *obtulisset*, *& candela ipsa ex se sola se extin-*
„ *xit*, *& bona prædicta remanserunt vendita præd.*
„ *Magn. Not. Carolo Simmeri*, *præsentibus pro testi-*
„ *bus Mag. Liborio Sicuro*, *Antonio Martina*, *Do-*
„ *nato Penacciro*, *& aliis*, *& ad fidem* = *Fran-*

„ *ci-*

„ *ciscus Xaverius Arietta Scriba, ad fidem &c.* (1).

L' obblatore Carlo Simmeri nominò D. Giovan Battista Foscarini [2], a cui fu dato a' 14. Dicembre del detto anno 1747. il possesso [3].

Si fece la tassa delle spese, la quale ascese a duc. 26. e grana 47 ½., calcolandosi il decreto d' *intimetur parti, & constituat Procuratorem* per carlini 4., il decreto di termine per grana 45. ½, l'esame di cinque testimonj per carlini 10., una provvisione di Vicaria per carlini 15., ed altri simili diritti al doppio, ed al triplo alterati [4], in guisa che del deposito la Gravili si prese duc. 286. per capitale, e terze, e la Corte 26. e grana 47., in tutto duc. 312. e grana 50., ed il rimanente si dice pagato al Convento de' Minimi di S. Maria degli Angeli di Lecce [5], per conto di un altro credito [6].

Ma immantinente il fondo passò nelle mani della stessa creditrice Gravili; imperocchè sette mesi dopo, e propriamente a' 10. Giugno 1748. comparve in quella Corte Bajulare D. Pompea Grandi, e con istanza si dolse di tutte le irregolarità, ed eccessi dalla Corte a suo danno commessi.

Disse, essersi fatto l'apprezzo di macine sei, e mezza di fondo olivato, e di due tomoli, e mezzo di

(1) *Fol. 78. eod.*
[2] *Fol. 79. eod.*
[3] *Fol. 80. eod.*
[5] *Fol. 83. eod.*
[6] *Fol. 88. eod.*

di terreno, in tutto tomoli quattro, ed uno stoppello, e che, senza precedere offerta, e con una sola candela, affastellatamente erasi il fondo venduto; che la comprattrice era stata la stessa Gravili, la quale si avea fatto lecito di far mietere coll' assistenza di gente armata non solo il grano delle tomola due, e mezzo contenute nell' apprezzo, ma anche quello nato in altre tomola sei, non eseguite, nè vendute. Conchiuse quindi l' istanza nel seguente modo;,, Però il compatente, *citra præjudicium* di tutte, e qualsivogliano sue azioni per la nullità di detta vendita, così *de jure*, come *de facto* apparenti, anche *per viam actionis*, quali tutte si riserba, ricorre in essa Regia Bagliva, e proponendo le seguenti eccezioni modificative, che *de jure* si oppongono *post sententiam*, *&* *post venditionem*, fa istanza, darsi a quelle la dovuta provvidenza [1].

Ed in prima chiese, che si fosse rettificato il confine, giacchè la Gravili si aveva usurpata maggior quantità di fondo, e che le avesse restituito il grano violentemente mietuto nel fondo invenduto, e se le fosse anche restituita la semenza del grano dell' istesso fondo venduto, la quale non era stata apprezzata, ed anche il prezzo del coltivo: di più modificarsi il calcolo degl' interessi erroneamente fatto in duc. 186., mentr' erano, giusta il decreto, duc. 172., e 50., e ridursi à ragione le spese degli atti, fra le quali quella della liberazione in carlini 31.; e tale istanza venne nello stes-

[1] *Fol. 92. a t. loco signato.*

ſteſſo dì alla Gravili perſonalmente notificata (1).

D. Marianna Gravili iſtituì erede D. Giuſeppe Pignatelli, il quale nel 1756. ſi poſe, precedente preambolo della G. C., in poſſeſſo del territorio [2], ed in Agoſto del detto anno adì il S. Conſiglio, dolendoſi di venirgli il poſſeſſo interrotto, e turbato da D. Pompea Grandi, e dal di lei figli, chiedendo di non eſſer turbato, e che la medeſima deduceſſe nel S. C. le ſue ragioni [3]. Quindi fu, che D. Pompea deduſſe a' 9. Giugno 1759. nella Corte Bajulare di bel nuovo la nullità di detta vendita, fatta con atti colluſivi, e manifeſtamente nulli, ſenza eſſere inteſo D. Tommaſo Pirrone di lei marito, e legittimo amminiſtratore, e che la Gravili appropriato ſi avea tutto il frutto pendente dell' olio, e del grano, ſenza pagarne alcun prezzo, per cui avendoſi lei fin dal 1748. riſerbato di produrre tal nullità, inerendo a quell' iſtanza, novamente la deduceva, domandando di eſſere abilitata a farne la pruova [4].

La Corte Bajulare ordinò, che il Pignatelli non foſſe turbato, *salvis juribus* a' conjugi Pirrone, e Grandi *in alio judicio* (5), per cui coſtoro con ſucceſſiva iſtanza, deducendo la ſteſſa azione, chieſero il termine [6].

Mor-

(1) *Fol. 94. eod.*
[2] *Fol. 96. eod.*
[3] *Fol. 100. eod.*
[4] *Fol. 103. eod.*
[5] *Fol. 105. eod.*
[6] *Fol. 110.*

Morta D. Pompea, D. Sabatino Pirrone di lei erede nel S. C. deduſſe la revindica di detti beni contra Notar Niccola Pignatelli, figliuolo di Giuſeppe, e poſſeſſore de' medeſimi, ſiccome ha in un termine ordinario provato, ed or la deciſione ne attende.

Dalle coſe fin quì narrate chiara ſorge la di lui ragione, malgrado tutti gli equivoci, che artificioſamente intende ſpargere il difenſore di Notar Pignatelli, il quale inutilmente va diſputando della eſiſtenza, o ineſiſtenza del fedecommeſſo da Girolamo Grandi iſtituito. Imperciocchè non può egli negare, che il fondo da lui poſſeduto fu da Girolamo a D. Pompeo donato: che di Pompeo fu figliuola D. Pompea, ſenza brigarci, ſe fu coſtei nella donazione dell' avo anche diſpoſitivamente chiamata: non può del pari negare, che Pompea poſſedè il territorio, e che di Pompea D. Sabatino è l' erede, ſiccome egli il Pignatelli è del territorio l' attuale ingiuſto poſſeſſore.

Reſta ſolo a vedere, ſe la vendita fu legittimamente fatta.

Non ſi contende già, che per debito dell' iſteſſo donante il fondo poteva eſporſi venale, ma ſol ſi ſoſtiene, che fu la vendita fatta con modi improprj, irregolari, ed ingiuſti: che fu, non una vendita giudiziaria, ma uno ſpoglio, ed un' ammaſſo di colluſioni, irregolarità, ed eccesſi, poſtergandoſi tutte le leggi, e la pratica del foro. Si dice ſimilmente, che la Gravili ſi uſurpò tutto il frutto pendente: che ſi preſe di privata autorità il reſto del fondo, e che ſia ſtata una poſſeditrice di mala fede.

Da

Da ciò deriva la conseguenza, che nè ella, nè il di lei erede può giovarsi della prescrizione, nè hanno acquistati in buona fede i frutti. Basta dire, che sette mesi dopo D. Pompea si protestò nelle forme di tante irregolarità, e violenze, riserbandosi di dedurne l'azione, quale istanza notificò alla Gravili, e con ciò la confermò nella mala fede; siccome in seguito, nove anni dopo, fu il possesso in persona di Giuseppe Pignatelli di lei erede interrotto, e turbato; ond'egli nel S. C. tutto ciò espose, invitando D. Pompea a dedurre le sue ragioni.

Adunque non è egli il reo convenuto, Notar Niccola Pignatelli, erede di Giuseppe, un giusto possessore, ma un predone, ed uno, che con titolo dalle leggi, e dal giusto riprovato solamente possiede, mentre altro diritto non ha, se non di esser soddisfatto del suo credito capitale di duc. 100., e degl'interessi a giusta ragione ridotti, per lo qual credito la Gravili si pose nelle mani non solo il fondo venduto, ma l'altra parte usurpata, e ne ha ella, ed i di lei eredi, percepiti per tanti anni i frutti, quali debbon restituire. La Corte Bajulare non può pretendere quelle eccessive spese tassate per un'attitazione iniqua, collusiva, ed irregolare, per la quale merita piuttosto castigo, lungi dal poter meritare que' giusti proventi, che un giudice, giudicando, non delinquendo, può moderatamente esigere. Adunque sembra, che debba egli il Pignatelli esser condannato al rilascio del fondo, e de' frutti dal dì dell'ingiusta vendita, compensandosi ne' frutti

ma-

malamente percepiti il credito di duc. 100., e gl' interessi veramente da quelli decorsi.

Nè a turbare la chiarezza di sì fatta azione gli giova punto l' aver allegato, ch' egli acquistò contigua al fondo usurpato una piccola particella di territorio dell'estensione di stoppelli 9. con alcuni arboscelli di olivi, che fu da D. Oronzio Grandi nel 1728. venduta, qual fondo Girolamo Grandi lo assegnò col testamento in porzione ad Oronzio; imperciocchè da D. Sabatino si domanda con titolo di revindica il fondo donato a D.Pompeo, e non già questa piccola parte contigua, che il Pignatelli acquistò da Oronzio, la quale egualmente devesi rilasciare per causa di credito, ch' esso vanta su i beni di Oronzio, a fine di aggiudicarsegli, come a suo luogo dirassi. Questa parte di fondo è descritta nel testamento di Girolamo, siccome è egualmente descritto nella donazione il fondo, che diede a Pompeo. Son dunque cose distinte, e separate, nè può esservi materia di equivoco.

C A P. IV.

Della terza parte del trappeto posseduta da D. Francesco Casotti.

HA costui ultimamente esibito un' istrumento del dì 6. Luglio 1759., col quale D. Pompea ratificò la vendita fatta nel 1736. della terza parte di detto trappeto in tempo della di lei minor' età. Tale istrumento era a D. Sabatino ignoto, e la

leg-

legge presume, che l' erede ha giusta causa d' ignoranza de' fatti del defunto (1). S' egli lo avesse esibito nel principio della lite, D. Sabatino per decoro di sua madre glielo avrebbe menato buono, come fa adesso, che lo ha presentato, stando gli atti in ispedizione. Si riserba solo contro al medesimo l' azione di credito su l' intera metà del trappeto vendutagli da Oronzio Grandi, a fine di aggiudicarsela, siccome verrà nel seguente capitolo dimostrato.

C A P. V.

Dell' azione di credito, che ha D. Sabatino su i beni da Oronzio Grandi alienati, a fine di aggiudicarseli.

L' Ultima pretensione di D. Sabatino è, che sopra i beni da Oronzio malamente alienati ad estranei, contra il divieto fattogli da Girolamo Grandi seniore col suo testamento, debba egli, come un creditore di famiglia esser soddisfatto della somma di ducati 5558. per causa de' frutti retrogradi, che conseguir deve dal dì della morte di D.Francesca Grandi seniore, avvenuta nel dì 18. Marzo 1723. (2), e della morte di D. Giovan Battista, accaduta a dì 12. Giugno 1774. (3). Un tal credito nasce da un giudicato della G. C., col

(1) *L. 42. ff. de reg. jur.*
(2) *Fol. 103. 5. vol.*
(3) *D. fol.*

col quale fu dichiarata in beneficio di D. Sabatino, per intermezza persona di D.Pompea sua madre, la spettanza della metà de' beni pervenuti a D. Gio: Battista, e D.Francesca seniore da D. Girolamo Grandi, insiem co' frutti a *die mortis* dell' uno, e dell'altra; ed avendo egli revindicata detta metà di beni da' terzi possessori, alli quali Oronzio l'avea venduti, alcuni di essi, come possessori di buona fede, furon condannati alla restituzion de' frutti *a die sequestri*, che fu imposto a dì 15. Gennajo 1785. (1), ed altri *a die litis contestatæ*, quale seguì nel dì 26. Aprile 1793. (1). Sicchè resta salva a D. Sabatino l' azione di ricuperare da Oronzio Grandi i frutti *a die mortis* fino al detto tempo del sequestro, e della contestazion della lite, sopra gli altri beni pervenuti da Girolamo Grandi seniore, quali erano alienabili solo in pro delle persone più prossime della famiglia, ed Oronzio gli ha nullamente alienati ad estranei.

Quest'azione non può incontrar ostacolo per parte de' terzi possessori, i quali han comprati fondi sottoposti a fedecommesso, contra il divieto di alienare ingiunto da Girolamo Grandi nel suo testamento; e perciò l'alienazione è nulla.

Due persone han dritto su questa roba, i figliuoli di Oronzio, come chiamati, han diritto di revindica: D.Sabatino, come creditore, e più prossimo della famiglia, può rappresentarvi ragion di credito, e domandare, che per tal causa siano i fondi a lui aggiudicati. Questo dritto di D. Sabatino vince quel-

(1) *Fol.* 387. 2. *vol.*
(2) *Fol.* 19. *vol.* 5.

quello de' figli di Oronzio, poichè se Oronzio poteva alienare a' più prossimi *de familia*, essendo il medesimo di costor debitore, questi han dritto di aggiudicarsi la roba. Quindi se Oronzio lasciati avesse debiti con estranei, i figli non sarebbero tenuti, ma essendo rimasto debitore alle persone più prossime della famiglia, qual'era D. Pompea Grandi, ha costei, e per essa D. Sabatino, suo figlio, ed erede, dritto di obbligare i figliuoli di Oronzio alla vendita, o sia aggiudicazione de' beni in suo beneficio, essendo questo un debito, che deve da loro riconoscersi per l'espressa volontà di Girolamo Grandi seniore.

A ciò si aggiunge, che i figli di D. Oronzio sono di lui eredi, siccome essi medesimi hanno articolato, ed in tal nome son tenuti a soddisfare i debiti paterni; ed in concorso di D. Sabatino, e di creditori estranei, il di lui credito è poziore su detti fondi, perchè egli solo può farne l'acquisto, ed ha una ragion fondata su la disposizione di Girolamo il vecchio. Quando dunque tacesse il dritto de' figli di Oronzio a poter revindicare i fondi nullamente dal padre alienati, il dritto di D. Sabatino è indipendente da loro, perchè nasce da una causa, per la quale poson i fondi in suo beneficio validamente alienarsi, mentre a quelli potea sol pervenire *ex fideicommisso* ciò, che ne' beni del padre rimase, dedotti i debiti di famiglia; per la qual cosa siccome potea D. Pompea obbligar D. Oronzio, a vendere i beni in suo beneficio, per soddisfare il di lui debito, e poteva ella aggiudicarsegli, così posson essere i di

 lui

lui figli egualmente obbligati ; tanto più , che fu da D. Pompea , ch' era la persona più prossima della famiglia , l'azione preparata , ed è stata di poi da' suoi figli continuata , ed or si tratta di togliersi i beni ad estranei , che per la nullità degli acquisti non han giusro titolo di possederli.

Quindi a giusta ragione ha chiesto D. Sabino , che sian i possessori de' beni di Girolamo seniore obbligati al rilascio *ad finem adjudicandi* per lo suo credito de' frutti retrogradi , il quale è molto maggiore del valore effettivo de' fondi.

I possessori de' beni lasciati dal padre ad Oronzio, e nel di lui testamento descritti , sono i seguenti.

La Signora Maria Teresa Melicori possiede la possessione olivata in S. Pier in Lama d'alberi 50. di olivi , denominata *Curticelli* , ed è del valore di ducati . . . 250

La stessa Melicori possiede la possessione denominata *Sanalacqua piccola* in detto feudo, ed è del valore di ducati . . . 190

Vincenzo Lasia possiede le vigne nominate *la Scozza* , che son site in feudo di Monteroni , e sono del valore di duc. . . . 400

D. Leonardo Prato possiede la possessione olivata, detta *Filippello*, sita anche in feu-

1840

Rip. 840

feudo di S. Pietro in Lama, ed è del valore di ducati — 300

D.Francesco Casotti possiede la terza parte del trappeto, e l'altra metà di terza parte appartenente a Giovan-Battista Grandi, che unita fa l'intera metà, esclusa la terza parte venduta da D.Pompea, siccome nel capitolo IV. si è detto, ed è del valore di duc. — 400

E Notar Niccola Pignatelli possiede li tre orti di vigne, ch' eran pieni di virgulti di olivi, denominati *Pascariello*, in feudo di Monteroni, che comprò D. Marianna Gravili nel 1728., e l'istrumento è negli atti presentato (1), ed è dal valore di ducati — 200

Cotesti effetti sono validamente identificati, e da

B 2 pe-

1740

(1) *Fol. 176. vol. 7.*

Rip. 1740

periti testimonj apprezzati (1), che in *unum* sono del valore di duc. 1740

I Possessori de' beni di Giovan Battista, e di D. Francesca, pervenuti da D. Girolamo Grandi, e descritti nel suo testamento, sono i seguenti.

D. Giovanni Mignozza possiede la metà della masseria denominata li *Scaloti Grandi* in feudo di Misagna, nel luogo detto *Carce*, ed è del valore di duc. 1730

Oronzio Liaci, Pietro Conte, e Salvatore Mazzeo, posseggono la quarta parte della possessione olivata detta *Sanalacqua grande*, in feudo di S. Pietro in Lama, ed è del valore di duc. 875

Domenica Fortunato possiede la metà del territorio detto *Palmento rotto*, in feudo di Monteroni, ed è del

2605

(1) *Fol.* 117. *ad* 119. *vol.* 7.

Rip.	2605	
è del valore di duc. -	56: 25	
Pasquale Montedoro possiede la metà della possessione olivata, detta *Cacari*, in Feudo di Monteroni, ed è del valore di ducati -	325: 50	
Giuseppa, ed Antonia Greco posseggono finalmente la metà della possessione olivata, detta la *Conca*, in feudo di S. Pietro in Lama, ed è del valore di ducati -	62: 50	
In unum ascendono a duc. -		3049: 25
Che uniti al prezzo de' beni di Oronzio di ducati -		1730
Fanno la somma di ducati -		4789: 25
Il credito di D. Sabatino de' frutti retogradi liquidato (1) per la rendita annuale, secondo il prezzo de' descritti fondi ascende a duc. -		5558: $29\frac{1}{2}$
Da' quali detratti duc. 4789. e grana 25. prezzo de' detti fondi, rimane creditore in altri duc. -		769: $4\frac{1}{2}$

Per li quali rimarranno a lui salve le ragioni contro di

B 3 D.Fran-

(1) *Fol* 95. *ad* 98. 5. *vol.*

D. Francesca Grandi giuniore, unica erede superstite Oronzio.

C A P. VI.

Della spettanza de' beni dotali, ed estradotali di D. Maria Pascali.

D. Maria Pascali fu moglie di D.Girolamo Grandi seniore, e da tal matrimonio nacquero Pompeo, Oronzio, Giovan Battista, e Francesca. Ne' di colei capitoli matrimoniali i dotanti, che furon la madre D. Francesca Montinaro, ed il fratello D. Isidoro Pascali, due patti apposero. Fu il primo concepito in questo tenore. „ *Item* „ *steterunt ex pacto*, che dissolvendosi detto matri- „ monio *per mortem*, *quod absit*, di essa Signora „ Maria senza figli, o con figli, e quelli morissero „ *in pupillari ætate*, *vel postea quandocumque ab inte-* „ *stato*, le dette doti, stabili, e mobili, ed animali „ si debbano subito restituire ad essi dotanti, eredi „ e successori, escluso detto Signor Girolamo, *etiam* „ *jure legitimæ filiorum*.

Per avvalorare vie più l' esecuzione di questo primo patto, si aggiunse il secondo proibitivo della facoltà di disporre, nè pur per atti fra vivi, o a cause pie, quale fu così espresso. „ *Item steterunt* „ *ex pacto*, che la sopraddetta Signora Maria non „ possa disponere delle sue doti, *nec inter vivos*, „ *nec ad pias causas*, eccetto che ducati 100. *ad* „ *pias causas tantum*, *quia sic &c.* (1).

La

(1) *Fol. 46. pr. vol.*

La Pascali, conscia di tali patti, solennemente dichiarò in un' istrumento del dì 13. Dicembre 1725., ch'ella altro diritto non avea, che di disporre di soli ducati 100., nè pregiudicar poteva i suoi figli, e nipote, per cui rivocò un' assegnazione fatta di un fondo a titolo di Sacro Patrimonio a D. Isidoro suo fratello, riducendolo ne' limiti di soli ducati 100. di sua libera disposizione. Furon queste le di lei voci: „ Che avveduta si di non poter disporre, se non se solamente di ducati 100., e conoscendo di non istar „ bene in coscienza, per avere aggravati i suoi figli, cioè Cherico D. Oronzio, D. Giovan Battista, e D. Pompea Grandi sua nipote, postuma del qu. D. Pompeo Grandi, per lo di più „ del prezzo, ch' è di valore detta possessione, „ e che ancora detta assegnazione per detto di „ più sia nulla, ed insussistente, e contra il dovere, che perciò non intendendo, nè avendo „ inteso mai aggravare detti suoi figli, e nipote, „ e fare cose pregiudiziali all'anima sua, però essa „ magnifica D. Maria dichiara, e vuole, che tutto il di più delli ducati 100., che vale la detta chiusura, vadi a beneficio delli detti suoi figli, e nipote *æqualiter*, & *pro æquali portione*, e che se la possino ricuperare, ed avere (1).

Ma la medesima col suo testamento del dì 19. Novembre 1735. istituì eredi universali D. Oronzio, e D. Giovan Battista, ed in legittima D. Pom-

(1) *Fol.* 53. *pr. vol.*

Pompea sua nipote , figliuola di Pompeo già premorto . Nell' istituzion di erede non fece menzione di beni dotali , sebbene assegnato avesse a D. Pompea un fondo, detto *le Filare* , il quale l' era stato costituito in dote , ma ella di poi lo aveva al fratello assegnato in titolo di Sacro Patrimonio, quantunque avesse poscia dichiarato doversi tal assegnazione restringere a soli duc. 100., siccome di sopra si è detto.

Di vantaggio la testatrice ordinò una reciproca sostituzione fra i due suoi figli, eredi universali, Giovan Battista, ed Oronzio, in questo modo „ Item „ ordina , e comanda essa testatrice , che morendo senza figli il Signor D. Giovan Battista suo „ figlio , li beni , che rimangono dell'eredità, do„ vessero pervenire al suddetto cherico Signor „ D. Oronzio , e morendo il suddetto cherico Si„ gnor D. Oronzio prima del suddetto Signor D. „ Gio: Battista, li beni, che rimarranno dell'ere„ dità a detto Signor D. Oronzio, debbano anda„ re al suddetto Signor D.Giovan Battista, perchè „ così è la sua volontà „ (1).

De' due eredi il primo a morire fu Oronzio, che lasciò figli, l' ultimo Giovan Battista, che morì demente, e senza figliuoli.

Prima della morte di costui, ricorsero nel *1766.* in Vicaria D. Girolamo, e D. Francesca, figliuoli di Oronzio, con giudizio di jattanza, chiedendo di ordinarsi a D. Pompea, che deducesse le ragioni, quali credesse rappresentare su i beni del demen-

(1) *Fol. 49. a vol.*

mente D. Giovan Battista, i quali ad essi disse re-
spettare in forza della sostituzione contenuta nel
testamento di D. Maria Pascali (1) : D. Pom-
pea citata domandò nella G. C. la pertinenza della
terza parte de' beni di D. Maria Pascali in forza
de' capitoli matrimoniali, la legittima su i beni
stradotali ; la reddizion de' conti della sua tutela
da D. Maria Pascali esercitata, e che i beni del
demente D. Giv. Battista non si alienassero, i quali
a morte del medesimo a lei spettavano, e rivocarsi
le alienazioni già fatte (2).

Datosi termine, la G. C. decretò, che si aspettasse
l'esito della morte di D. Giovan Battista, la quale
seguita, data si farebbe la provvidenza su la do-
manda di D. Girolamo, e D. Francesca (3).

Ma D. Pompea con altra istanza dedusse, ch'ella ave-
va anche chiesto il decreto di spettanza de' beni
dotali di sua ava D. Maria Pascali in vigor de'
capitoli matrimoniali della medesima, per otte-
ner la quale non era necessario aspettarsi la mor-
te di Giovan Battista, mentre se la Pascali di-
sposto avea de' suoi beni col testamento, tal di-
sposizione dovea riguardare solo i beni, de' quali
potea disporre (4).

Si oppose D. Girolamo, dicendo, che il termi-
ne era caduto su la sua domanda della spettan-
za de' beni di Giovan Battista in forza della so-

(1) *Fol. 1. & 4. 1. vol.*
(2) *Fol. 9. vol. 1.*
(3) *Fol. 38. eod.*
(4) *Fol. 64. ad 71. vol. 1.*

ſtituzione contenuta nel teſtamento di Maria Paſcali, e che ſu queſt' azione di D. Pompea impartir ſi dovea nuovo termine ordinario, o ſommario (1), qual termine, venne poi ordinato, dover correre di nuovo, inteſo il curatore di Giovan Battiſta (2).

Si giunſe fino all' elezion dell' eſaminatore, ed in queſto ſtato tale azione nel 1772. ſi rimaſe (3).

Morto Giovan Battiſta nel 1774., D. Girolamo, e D. Franceſca chieſero in aliena banca il decreto di ſpettanza de' beni a lui pervenuti da D. Maria Paſcali: ma D. Pompea deduſſe, che pendeva di già il giudizio per detta ſpettanza, per la quale, dopo compilato il termine, eraſi decretato di attenderſi l' eſito della morte di Giovan Battiſta, onde preſſo quegli atti chieder ſi dovea la ſpettanza, con averſi preſenti le ſue ragioni (4).

Uniti gli atti, Girolamo domandò la rinnovazion del termine (5), ed intanto ambe le parti ſi poſero in poſſeſſo de' beni di Giovan Battiſta, in guiſa che ſi dovettero ſottoporre a ſequeſtro (6). Così la conteſa ſi reſtrinſe alla pertinenza de' beni di Giovan Battiſta, e ſi omiſe totalmente l' antica queſtione per la ſpettanza della terza parte de' beni dotali di Maria Paſcali in vigor de' capitoli matrimoniali. Com-

---

(1) *Fol. 89. eod.*
(2) *Fol. 91. eod.*
(3) *Fol. 103. eod.*
(4) *Fol. 104. eod.*
(5) *Fol. 111. eod.*
(6) *Fol. 113. vol. 2.*

Compilato da Girolamo il termine (1), la G. C. „ avendo presenti i capitoli matrimoniali, conobbe, che la spettanza *vigore testamenti* cader non poteva, che su i soli beni ereditarj della Pascali, cioè quelli di sua libera disposizione, onde in vece di adoperar la solita formola, *bona perventa a D. Maria Pascali ad D. Jo: Baptistam*, restrinse la spettanza a' soli beni ereditarj della medesima, dicendo specificatamente: *bona hereditaria D. Mariæ Pascali obventa ad D. Joannem Baptistam*, citando nel *visis*, in comprova di tale specificazione, i di lei capitoli matrimoniali. Fu questa la formola del decreto.

In causa D. Hieronymi, & D. Franciscæ Grandi, cum D. Pompeja Grandi, ut ex actis = Die 25. mensis Februarii 1777. Neap.

Per M. C. Vicariæ F. V. in Aula causarum civilium, visis capitulis matrimonialibus qu. D. Mariæ Pascali fol. 46. ad 48. pr. vol., testamento ejusdem qu. D. Mariæ rogato sub die 19. Novembris 1735. per Notarium Liborium Guido Terræ S. Petri de Lama fol. 21. ad 26. d. Proc., libello D. Hieronymi, & D. Franciscæ Grandi petentium decretum pertinentiæ bonorum hereditariorum præfatæ D. Mariæ fol. 1. ejusdem Proc., termino in causa impartito, eoque expleto, probationibus factis super acceptatione testamenti prædicti habita per D. Pompejam Grandi fol. 8. ad 17. processus 2. vol., caeterisque actis, fuit provisum, & decretum, ac ipsa M.C. declarat, bona hereditaria dictæ qu. D. Mariæ Pascali, & qu. D.

B 6 *Jo-*

(1) *Fol. 2. ad 17. 2.vol.*

Joanni Baptistæ Grandi ejus filio obventa, tam vigore citati testamenti, quam substitutionis reciprocæ inter filios præfatæ qu. Mariæ, D. Horontium, & dictum D. Jo. Baptistam, in eodem testamento contentæ, stante obitu præfati D. Jo. Baptistæ Grandi absque liberis, spectavisse, & spectare in beneficium dictorum D. Hieronymi, & D. Franciscæ Grandi, filiorum prædicti qu. D. Horontii, vigore l. ex facto ad S. C. Trebel., & L. generaliter 6. C. de institutionibus, & substitutionibus. Hoc suum Cardamone (1).

Con tal decreto si ebbe dalla G. C. per vero, che relativamente all'eredità libera, o sia a' beni ereditarj della Pascali, i figliuoli di Oronzio fossero dispositivamente chiamati, *etiam ad portionem patrui*, onde alla spettanza gli ammise, non ostante, che il padre loro fosse a Giovan Battista premorto, e la di lui sostituzione caducata.

Ma tal decreto si pensò di far passare con una manovra in giudicato.

Era proccuratore di D. Pompea il Dottor D. Niccola Vicedomini specialmente per questa causa costituito (2), col quale si aggì fino all' *asportet acta*, in piè del quale questi replicò di voler essere inteso (3), ma interposto il decreto, lungi dal notificarsi detto legittimo Proccuratore, ch'è tuttavia vivente, e senza rinuncia di costui, si esibì una fede di proccura generale di D. Pompea, e de' figli D. Nicco-

(1) *Fol.* 220. *vol.* 2.

(2) *Fol.* 88. *vol.* 2.

(3) *Fol.* 219. *d. vol.*

cola, D. Albina, e D. Anna Maria Pirrone, tratta dalla Delegazione de' Cambj (1), in persona del Dottor D. Flaminio d'Ambrosio, e senz'accettazione, nè presentata, si notificò costui (2), il quale ne produsse istanza di appellazione. Quindi fece la supplica in S. C., in piè della quale s'interpose la Regia Decretazione nel dì 7. Aprile 1777. di *noretur dies*, *& facta liquidatione providebitur*. Nel dì seguente il Proccuratore di D. Girolamo Grandi diede il consenso, perchè la supplica venisse decretata, come seguì nell'istesso giorno 8. Aprile (3).

Aveva il pseudo-proccuratore il tempo di 30. giorni, prefisso dalla Costituzione *Appellationum tempora* a proccurar la trasmissione degli atti, termine, che può restringersi, quando si tratta di appello avanti a Giudici inferiori, ma non innanzi a giudici supremi, siccome la Costituzione a chiare note prescrive. Ma si vede a' 26. Aprile interposto decreto del Consiglier Gamboa, che la G. C. continuato avesse a procedere, mentre con due altri decreti, uno del dì 10., l'altro del giorno 16., era stato il Proccuratore posto in mora per la trasmissione degli atti, val dire, che il primo decreto fu due giorni dopo l'appellazione, ed il secondo dopo otto dì interposto. Il Proccuratore replicò, non impedire di consegnarsi la copia del decreto, giacchè non aveva auvto il ricapito del danajo per far seguire la trasmissione

B 7 de-

(1) *Fol. 221. eod.*
(2) *Fol. 223. eod.*
(3) *Fol. 225. eod.*

degli atti (1). I suoi Clienti erano in Lecce, ed in conseguenza il ricapito in sì breve tempo pervenir non gli poteva: Ma questa non fu, che una sfacciata collusione.

La G. C. in seguito dichiarò l' appellazione deserta (2), e si spedirono gli ordini per lo possesso (3). Quindi D. Girolamo, e D. Francesca Grandi chiesero nella G. C. d' interporsi decreto, che fosse lor lecito alienare liberamente detti beni. Si monirono le parti, e si notificò il Dottor d' Ambrosio, il quale replicò, che avea da più tempo rinunciata la causa, nè intendea più difendere D. Pompea, (giacchè l' aveva veramente molto ben difesa!) onde si fosse colei personalmente notificata, perchè nuovo Proccuratore costituisse (4); ciò non ostante si fece lo *scriba asportet acta*, ed allo stesso si notificò, e così la cosa rimase (5).

Nell' anno seguente, morta D. Pompea, i di lei figli nuova proccura produssero (6): il Proccuratore con lunga istanza si dolse delle irregolari, e collusive procedure: fece vedere, che la G. C. non ancor date avea le provvidenze sulla spettanza della terza parte de' beni dotali di D. Maria Pascali, chiesta da D. Pompea in vigor de' capitoli matrimoniali: notò, che il decreto interposto riguar-

da-

(1) *Fol. 227. eod.*
(2) *Fol. 230. eod.*
(3) *Fol. 231.*
(4) *Fol. 239. & sequ.*
(5) *Fol. 242. eod.*
(6) *Fol. 243.*

dava i beni ereditarj pervenuti a Giovan Battista dalla Pascali in forza del di lei testamento, quali beni ereditarj eran solo quelli, de'quali poteva colei disporre, e domandò, che il sequestro rimanesse fermo, e, *quatenus opus*, venisse rinnovato (1).

La G. C. impartì un nuovo termine ordinario *super noviter deductis* per parte de' fratelli Pirrone, e rinnovò il sequestro *penes quem cum cautione* (2); ma già Girolamo in quell' intermezzo si avea data fretta a vendere tutt' i beni; onde comparvero i compratori, finti, o veri, esibendo gl' istrumenti degli acquisti, e la G. C. nel 1785. ordinò, che con effetto il sequestro ordinato eseguito si fosse su tutt' i beni ereditarj di Giovan Battista (3).

Il nuovo termine fu compilato, ed in seguito la G. C. a' 9. Gennajo 1788. decretò, che tutt' i beni ereditarj della Pascali, *cujuscumque indolis*, & *naturæ*, si possedessero pacificamente da D. Girolamo, e D. Francesca, in forza del decreto di spettanza, *donec decretum supradictum in suo statu permaneat* (4), val dire, che fu un decreto di *manuteneantur in possessionem*. Soggiunse, che l' eredità suddetta fosse tenuta al peso del-

 la

(1) *Fol.* 327. *eod.*
(2) *Fol.* 380., & *seq.*
(3) *Fol.* 433. *eod.*
(4) Parole del decreto. *M. C. declarat, bona omnia hereditaria, cujuscumque indolis, & naturæ, quondam D. Mariæ Pascalis, pro executione decre-*

la reddizion de' conti dell' amminiſtrazione de' beni della pupilla D. Pompea dalla di lei ava tenuta: Che i beni ereditarj di Giovan Battiſta, e di D. Franceſca ſeniori pervenuti da Girolamo il vecchio, ſpettavano per metà a' fratelli Pirrone, per l'intermezza perſona di D. Pompea loro madre, giacchè tanto Oronzio, che Pompeo erano egualmente conſiderati nella ſoſtituzione fatta da Girolamo ſeniore; e che pe' beni liberi di Giovan Battiſta, e di D. Franceſca ſeniori, proceduto ſi foſſe alla interpoſizion de' decreti de' preamboli. Si ragionò dal Giudice D. Michele Vecchioni la prima parte di tal deciſione, con dirſi eſſervi la coſa giudicata, quale potea per altro impugnarſi con de' rimedj legali, e ſpecialmente con delle nullità per via di azione, per cui eraſi detto, *donec decretum ſpectantiæ in ſuo ſtatu permaneat* (1).

E' inutile trattenerci ſulle formole di queſto deceto, tutte particolari dell' autor del medeſimo, e ſu ciò, che inteſe egli dire in quelle eſpreſſioni, *bona hereditaria D. Mariæ Paſcali, cujuſcumque indolis, & naturæ, pacifice poſſideri, donec decretum ſpectantiæ in ſuo ſtatu permaneat;* poichè i beni ereditarj erano i beni di libera diſpoſizione della Paſcali, e tali non erano i di lei beni dotali, de' qua-

---

creti ſpectantiæ prolati a M. C. in beneficium D. Hieronymi, & D. Franciſcæ junioris Grandi, pacifice poſſideri, ac teneri debere a dictis D. Hieronymo, ac D. Franciſca juniore, donec decretum prædictum in ſuo ſtatu permaneat.

(1) *Fol.* 479. *vol.* 2.

quali D. Pompea prima una terza parte, e quindi in morte di D. Giovan Battista l'intera metà ne avea chiesta, le quali azioni non si eran ancora decise. Sicchè la spettanza, ridotta a' beni ereditarj solo, avrebbe formato oggetto di contesa, da venir impugnata con de' gravami. Il perchè i fratelli Pirrone, dopo tal decreto poco intelligibile, a' 30. Aprile 1784. ne produssero le nullità per via di azione (1).

Ma poi D. Sabatino Pirrone nel 1798. con lunga supplica d'*Idem Magnificus* nel S. C., ove si trovavan gli atti della G. C. in grado di appellazione trasmessi, tutte le antecedenti azioni ripetè, e dedusse, e sopra i beni soggetti, e liberi della Pascali, riproducendo a maggior cautela le stesse nullità nella G. C. prodotte (2); su le quali domande nuovo termine ha compilato, intesi tutti gl' interessati.

Dovendo perciò il S. C. la sua decisione interporre, incominciamo gradatamente dalla prima domanda, che, vivente Gio: Battista, D. Pompea produsse.

Della terza parte de' beni dotali di D. Maria Pascali.

SI è detto, che D. Pompea, essendo Giovan Battista vivente, domandò la spettanza della terza parte de' beni dotali, in vigor di sostituzione contenuta ne' capitoli matrimoniali di D. Maria Pasca-

(1) *Fol. 668. eod.*
(2) *Fol. 2. 20., 39., & 179. vol. 7.*

scali, e che la G. C. decretò sulle prime di aspettarsi l'esito della morte di Giovan Battista, ma poi, essendosele fatto avvertire, che una tale azione non dipendea dalla morte di Giovan Battista, perchè i di costui beni non si chiedevano, la stessa G. C. impartì un nuovo termine, *audito Curatore* di Giovan Battista. Quest' azione si perdè di vista, ed abbandonossi nella morte di costui. Girolamo il giovane, e Francesca sua sorella, chiesero la spettanza de' beni ereditarj di Maria Pascali, pervenuti a Giovan Battista in forza del di lei testamento, e della sostituzione in esso ordinata; e quantunque, in vece d'impartirsi nuovo termine, rinnovato si fosse quel termine antico, nulla di meno a questa unic' azione, forta in morte di Giovan Battista, e nascente dal testamento, la G. C. col suo decreto rispose, dicendo, *bona hereditaria dictæ qu. Mariæ Pascali, & qu. D. Jo: Baptistæ Grandi ejus filio obventa, tam vigore citati testamenti, quam substitutionis reciprocæ inter filios præfatæ qu. Mariæ, D. Horontium, & dictum D. Jo: Baptistam, in eodem testamento contentæ, stante obitu præfati D. Jo: Baptistæ Grandi absque liberis, spectavisse, & spectare in beneficium dictorum D. Hieronymi, & D. Franciscæ Grandi, filiorum prædicti qu. D. Horontii, vigore l. ex facto ff. ad S. C. Trebel., & L. generaliter 6. C. de institutionibus, & substitutionibus.*

Adunque sull'antica azione da D. Pompea promossa la G. C. non interloquì nè punto, nè poco, o con dare, o con negare la spettanza in forza de' capi-

pitoli matrimoniali, ed in conseguenza su di ciò *res est integra*, nè vi è alcun giudicato. Egli è noto, che per potersi la cosa giudicata opporre, uopo è, che il Giudice abbia su la domanda, o affermativamente, o negativamente interloquito: Ciò che si è omesso, non si dice giudicato. *Si rationem compensationis*, dice Ulpiano, *judex non habuerit*, *salva manet petitio: nec enim rei judicatæ exceptio obiici potest: aliud dicam si reprobavit pensationem*, *quasi non existente debito: tunc enim rei judicatæ mihi nocebit exceptio* (1). Nota il Gotofredo. *Compensatio a judice repudiata post obiici non potest*, *omissa potest* (2). Ciò avviene, o che il Giudice per inavvertenza, o volontariamente non abbia su di alcuna delle azioni specificamente interloquito, e provveduto: conciossiachè può egli anche di più azioni deciderne una, e non interloquir su le altre, ove lo stima conveniente. *Quod si multa sint in lite capita*, *potest judex super quibusdam eorum sententiam ferre definitivam*, *tuncque iterum de aliis quærere*, & *sententiam proferre*, *quæ ipsi videatur*, *neque compellatur de omnibus capitibus simul dicere*. Così è scritto in una Costituzione di Giustiniano (3). Onde insegna l'Ubero: *Quod si in una instantia plures sint res*, & *capita*, *judicis officium est de omnibus jus dicere*. *At si omiserit aliquid*, *non est ipso jure nulla sententia*, *sed actio de omissis superest*, *ut de compen-*

B 10 pen-

(1) *L.* 7. §. 1. *ff. de compensat.*
(2) *Eod. not.* 12.
(3) *L. pen. Cod. de sentent.*, & *interlocut.*

pensatione, cujus judex rationem non habuit, *docet Ulpianus in L. 7. §. 1. de compensat* (1).

E che la G. C. non intese parlare, se non de' soli beni di libera spettanza di D. Maria Pascali, esclusi i beni contenuti ne' capitoli matrimoniali, vie più lo conferma (oltre al citarsi nel decreto detti capitoli, e quindi specificarsi i beni ereditarj) il fatto posteriore, conciossiachè avendo Girolamo, e Francesca chiesta alla G. C. la facoltà di alienare i beni della Pascale, la medesima a tal dimanda non aderì, ma ne ordinò la monizione, per sentirsi D. Pompea.

DEe dunque il S.C. esaminar ora in giustizia ora l'azione, che fu, siccome si è detto, fin dal 1766. da D. Pompea dedotta, e da D. Sabatino suo figliuolo, ed erede proseguita.

Se vi sia, o nò, ne' capitoli matrimoniali la sostituzione de' figliuoli di Maria Pascali, dipende in parte da quel, che si è riflettuto sul fedecommesso di Girolamo il vecchio. Qui ancora evvi la potentissima congettura, che i figli posti in condizione sono dispositivamente chiamati, poichè gravati di restituzione, nel caso fossero morti senza figliuoli, ed *ab intestato*. Ed egli è notabile, quanto questo patto diversifica da quello detto di Capuana, e Nido; poichè nel patto alla nuova maniera non si conviene farsi la restituzion della dote a dirittura a' dotanti, e loro eredi; ma si dice: *restitutio fiat heredibus, & successoribus dictæ*

nuo-

(1) *Ad lib. 42. tit. 11. Pand. n. 32.*

uxoris, *seu heredibus dotantis in pace*: ciò non ostante, perchè la restituzione s'imponeva anche nel caso, che i figli morissero *quandocumque ab intestato*, il che portava la conseguenza di doverVi essi necessariamente succedere; perciò si vide la necessità, ad escludere il fedecommesso, che avrebbe potuto arguirsi in pro de' figli, di farvi una dichiarazione, che ciò non impediva alla donna la facoltà di disporre secondo le consuetudini: *Salva potestate testandi dictæ uxori*, *juxta usum consuetudinis Neapolitanæ in scriptis redactæ* (1): la qual dichiarazione facea vedere, che i figli dovean succedere come eredi della madre, e la restituzione far doveasi *non filiis*, *sed heredibus*, *&* *successoribus dictæ uxoris*; e pure il Molfesio coll'autorità di gravi scrittori così insegna: *Pacta prædicta*, *quæ fiunt secundum dictum novum usum Capuanæ*; *&* *Nidi*, *habentur loco fideicommissi* (2). Or se nel patto di Capuana, e Nido, non ostante, che i figli fosser chiamati come eredi, pure, ad escludere il fedecommesso; si credè necessario riserbare alla donna la facoltà di disporre, che diremo del caso nostro, ove non si parla di eredi della donna, ma solo de' figli, e lungi dal riserbarsele la facoltà di disporre, espressamente se le vieta? Non altro oggetto adunque si è avuto nell'imporre il divieto di disporre, se non la contemplazione de' figli in primo luogo, e quindi de' dotanti, e de' loro eredi.

(1) *Afflict. dec.* 237.

(2) *In addit. ad qu.* 13. *de renunc. n.* 6.

Si aggiunge, che trattandosi di un divieto fatto ne' capitoli matrimoniali, l'idea unica, e principale il favor del matrimonio, e la contemplazion fu de' figli, il che l'atto medesimo lo dimostra; sicchè il divieto di disporre non può estimarsi un nudo consiglio, ma un precetto in favor de' figli principalmente, e successivamente de' dotanti.

Una tal verità la riconobbe la stessa D. Maria Pascali, fida, e sicura interprete di cio, che da lei medesima si era ne' capitoli matrimoniali con suo fratello, e sua madre, e col marito convenuto, mentre avendo ella assegnato a D. Isidoro Pascali, uno de' dotanti, il fondo detto *le Filare* a titolo di Sacro Patrimonio, per quella facoltà, che avea di disporre, stimandolo del valore di ducati 100., avvertita di esser di maggior prezzo, dichiarò, che l'assegnazione suddetta s' intendesse limitata a soli ducati 100. di sua disposizione, mentre lei non poteva in pregiudizio de' suoi figliuoli, di maggior somma disporre. Ripetiamo le di lei sincere espressioni.

„ Che avvedutasi di non poter disporre, se non sola-
„ mente di duc. 100., e conoscendo di non istar
„ bene in coscienza, per avere aggravati i suoi
„ figli, cioè Cherico D. Oronzio, D. Giovan Batti-
„ sta, e D. Pompea Grandi sua nipote, postuma
„ del qu. D. Pompeo Grandi, per lo di più del
„ prezzo, ch'è di valore detta possessione, e che
„ ancora detta assegnazione per detto di più sia
„ nulla, ed insussistente, e contra il dovere, che
„ perciò non intendendo, nè avendo inteso mai
„ aggravare detti suoi figli, e nipote, e fare co-

se

„ se pregiudiziali all'anima sua, però essa magnifica D.Maria dichiara, e vuole, che tutto il „ di più delli ducati 100., chè vale la detta chiusura, vadi a beneficio delli detti suoi figli, e „ nipote, *æqualiter*, & *pro æquali portione*, e che „ se la possino ricuperare, ed avere (1).

Se si dubita della intelligenza di un patto, è regola legale, ed è canone della ragione, che il più fido interprete sia colui, che lo ha scritto, e che lo ha convenuto, specialmente se si tratta non di pregiudizio di un terzo, ma del suo proprio, ed una tal successiva dichiarazione si ha come parte integrale del patto, e come se convenuta espressamente si fosse (2). *Qui in sententia scriptor fuerit*, dicea Cicerone, *ex cæteris ejus scriptis, factis, dictis, animo, atque vita ejus sumi oportebit* (3), ed il Giureconsulto Venulejo, parlando delle Pretorie stipulazioni dubbie, ed ambigue, scrisse. *In Prætoriis stipulationibus, si ambiguus sermo acciderit, Prætoris erit interpretratio: ejus enim mens æstimanda est* (4). E per regola di legge Meciano insegnò. *In ambiguis orationibus maxime sententia spectanda est ejus, qui eas protulisset* (5). Ed in fatti vi ha interpretazione più sicura di quella, che fassi dall'autore medesimo della disposizione? Qual migliore interprete della volontà può rinvenirsi, che l'autore stesso della volonta? Sì fatta interpre-

(1) *Fol. 53. 1. vol.*
(2) *Surd. dec. 29.*
(3) *lib. 2. de invent.*
(4) *L. 9. ff. de Præt. stipulat.*
(5) *L. 96. ff. de reg. jur.*

pretazione si è da' Dottori stimata tale, che vinca la legge, come attesta Larrea (1), e non soggiace a veruna prescrizione (2), e non rade volte avendo i donanti dichiarato, che nel donare, per esempio, a' figli di Tizio, hanno inteso de' maschi, e non delle femmine, tal dichiarazione ha presso i magistrati avuta la piena osservanza, come ne fan testimonio il Deciano, ed il Cancerio (3); e specialmente ciò ha luogo, quando si tratta di fedecommessi, siccome avvisa il citato Larrea: *Et in majoratibus non est de conjecturis curandum, ubi fundator voluntatem suam declaraverit* (4).

Or se le parole son chiare, nè ammetton doppio senso, ad ambiguo, non vi è dubbio, che non lice al disponente toglier per via di dichiarazioni il diritto, che altri ha acquistato, siccome farlo non potrebbe con una nuova disposizione, rivocando un atto di sua natura irrevocabile; ma in un dubbio sulla intelligenza della volontà, *licet non competat facultas revocandi, vel disponendi, competit illa declarandi*, siccome insegna il Cardinal de Luca (5); e ciò in pregiudizio di un terzo. Ora che dirassi, se la dichiarazione non ferisce i diritti di alcuno, ma solo i proprj di colui, che dichiara? S'egli può pregiudicar se stesso in disponendo, molto più in dichiarando un dubbio senso di paro-

(1) *Decis.* 33.
(2) *Bald. in l. voluntatis Cod. de fideic.*
(3) *Var. resol. p.* 1. *cap.* 8.
(4) *Dict. decis.* 33.
(5) *de fideic. disc.* 55.

role, e spiegando quella volontà, ch' è suscettibile di doppia interpretazione. Oltre che D. Maria Pascali non solamente dichiarò, ma anche dispose, mentre non si restrinse a dire, ch' ella in pregidizio de' suoi figli, e nipote, alienar non poteva, ma soggiunse, „ dichiara (non solo, ma) vuole, che tutto il „ di più delli ducati 100. „ che vale detta chiu„ sura, vada a beneficio delli detti suoi figli, e „ nipote *æqualiter*, & *pro æquali porzione*, e che „ se la possano ricuperare, ed avere. „

D. Maria Pascali adunque potea in suo danno spiegare i capitoli matrimoniali nel modo, come fece. Sicchè se la dichiarazione è parte della disposizione; dobbiamo al divieto di alienare aggingere quella causale, che nella dichiarazione ritrovasi, cioè di non poter ella disporre in pregiudizio de' figli, e così leggendosi, qual dubbio suscitar si potrebbe, che un tal divieto il costòr favore riguardi? Si cessi adunque dal dire, che quel patto sia stato inutile, e vano, ed un semplice consiglio, ovvero che abbia il solo favor de' dotanti riguardato, ch' era un favor remoto, ed accessorio, e non già quello de' figli, ch' era un favor prossimo, e principale, poichè la dotata ogni dubbio colla sua dichiarazione in pro de' figli dilegua.

A ciò si aggiunge, che diversamente si giudica del divieto di alienare, che in un testamento si appone nudo, e senza causa, e della proibizione, che si comprende in un patto; imperocchè nelle testamentarie disposizioni è stabilito, non potere i testatori una tal legge senza ragione imporre; onde risolvesi in un consiglio, sfornito di obbligazio-

ne

ne (1) : ma non è a' pacifcenti da verona legge ingiunto di non poter nelle loro convenzioni tal legge apporre ; e la legge del contratto è sacrosanta , ed inviolabile , allor che la legge pubblica specificamente, ed individualmente non la riprova. E che cotali patti sian anzi delle leggi garantiti, ed approvati, non permette dubitarne la legge 3. C. *de condict. ob cauf. . Ea lege in vos collata donatio, ut neutri alienandæ suæ portionis facultas ulla competeret, id efficit , ne alteruter vestrum dominium prorsus alienet.* *Nec in testamentis* , dice il dotto Malchiorre di Valenza , *probibitio alienationis sine causa valet. Sed in contrariam sententiam , & Papinianum vocavit , & nos vocat illa juris ratio, quæ dictat, semper venditionis , aut alias contrahentis interesse conventionis fidem servari* (2). Ed il nostro Maranta non lasciò di avvertirlo . *Septimo fallit in contractibus , nam potest fieri pactum de non alienando , L. ea lege Cod. de condict. ob causam , & l. si ita quis §. ea lege ff. de verb. obligat.* (3) .

Nè si dica, ch' essendo D. Pompea non figlia, ma nipote , da' dotanti , e dotati non siasi tenuta in considerazione ; conciossiachè non solo D. Maria Pascali lo dichiarò, allor che disse, ch' ella dispor non potea, con aggravare i due suoi figli , e la nipote D. Pompea , ma eziandio per legge è stabilito , che se si tratta de' figliuoli posti in condi-

(1) *L. 114. §. 14. ff. de legat. I.*
(2) *Lib. 3. tr. 6. cap. 2. n. 27.*
(3) *In tr. de multiplici alienat. probibit. n. 170.*

dizione, sotto nome di figli egualmente i nipoti si contengono. Si è da' Dottori sol dubitato, se per via di estensione, o per legal proprietà, sotto nome di figli i nipoti comprendansi, allor che sian essi nella parte dispositiva nominati (2); ma non si è dubitato punto di contenersi i nipoti nella condizione *si sine filiis:* poichè lo definì espressamente il Giureconsulto Scevola, allor che propostosegli il caso, in cui era la condizione espressa, *si filium, filiamve, ex se natum, natamve non habebit*, rispose: *Non enim fratrem solum heredem prætulit substitutis, sed ejus liberos* (2), cioè i figli, e nipoti (3): e quindi in ciò non vi ha veruna controversia (4).

ADunque l'esame della causa presente sol si restringe ad indagare, quale, e quanta facoltà a D.Maria era accordata col patto di poter disporre a danno de' suoi figliuoli.

Il patto fu così concepito: „ Che la sopraddetta „ Signora D.Maria non possa disponere delle sue „ doti, *nec inter vivos*, *nec ad pias causas*, eccetto che ducati 100. *ad pias causas tantum*.

Si venga all' analisi di un tal patto. Si dice, ch' ella non possa disporre delle sue doti, e si soggiun-

(1) *V. Fusar. de Substit. qu.* 319.

(2) *L. Lucius Titius* 85. *ff. de hered. instit.*

(3) *Liberorum appellatione nepotes, & pronepotes, cæterique, qui ex his descendunt, continentur, l.* 220. *ff. de verb. sign.*

(4) *V. Peregrin. de fideicom. art.* 22. *n.* 46. *Fusar. de substit. qu.* 413. *n.* 3.

giunge, che nè pur per atti fra vivi, e nè anche per cause pie possa ciò fare. Questa soggiunta non è limitativa del divieto di disporre, ma ampliativa; e che per quest' oggetto fu espressa, non permette dubitarne la ragion naturale, ed il senso delle parole, il quale ci convince, che la particella *nec* sia ampliativa del divieto, e vaglia, *nec quidem, nec etiam*.

Ognun sa la gran disputa nel foro agitata, se colui, al quale vien proibito di disporre, possa ciò fare per atti fra vivi. La voce *disponere* ha un senso più amplo, e qualunque disposizione contiene, ne ha un altro più limitato, che comprende solo le disposizioni per atti di ultima volontà: e questo è il senso più proprio, nel quale da' nostri Patrii Scrittori è adoperato. *Disponere*, dice il Napodano, *quod proprium est morientium* (1). *Verbum disponere trahitur ad ultimas voluntates, & non ad dispositionem inter vivos*, insegnò l'Afflitto (2). Ed il Molfesio scrisse. *Ista Consuetudines loquuntur per verbum disponere, quod licet in larga significatione comprehendat etiam dispositionem inter vivos . . . nihilominus in sua propria significatione est proprie morientium, quia significat dispositionem in ultima voluntate tantum, ut notant omnes præcitati Doctores, & præcipue Napodanus, ex cujus*

(1) *Ad Cons. Et si testator. v. disponere n. 4.*
(2) *Decis. 370. n. 12., V. de Franchis dec. 518. num. 6.*

jus auctoritate ita semper servatum fuit in materia istarum Consuetudinum (1).

Un tal dubbio vollero togliere i contraenti, allor che dichiararono la voce generale *disponere*, cioè ch' estender si dovesse anche agli atti fra vivi, senza la qual dichiarazione sarebbe restato un dubbio, se la proibizione ristretta fosse a' soli atti di ultima volontà, e senza forse così sarebbe stata intesa.

Similmente hanno i Dottori quistionato, se stante il divieto di disporre, potesse ciò farsi per cause pie, non intendendosi per volere di chi il divieto appose una tal facoltà interdetta per cause cotanto giuste, privilegiate, le quali il favor della religione, e gli atti di Cristiana pietà riguardano, e di tale avviso fu specialmente Baldo. Se male, o bene siasi su di ciò mossa quistione, non è del nostro proponimento il disputare, ma ne basta solo additare, che i Dottori ne han fatto un oggetto di disputa (2). Quindi a tal controversia vollero i contraenti con una chiara dichiarazione ovviare, per cui credettero esser necessario, o almeno una giusta cautela lo spiegarlo.

Ma i loro sensi più chiari si manifestano dalla permissione di poter disporre di soli ducati 100. *ad pias causas*. L' eccezione conferma, e dichiara la regola, che di qualunque disposizione si sia inte-

---

(1) *In comm. ad Cons. Neap. de success. ex test. qu. 1. n. 6., & 8.*

(2) *Maranta de multiplici alienatione prohibita n. 291. Item quæri.*

inteso parlare, imperocchè altrimenti ne seguirebbe l' assurdo, che se il divieto riguardasse la sola disposizione per atti fra vivi, sarebbe stato lecito di disporre per atti di ultima volontà anche in pie cause al di là de' ducati 100.

Di poi non vi è ragione sufficiente, perchè solo vietata fosse la disposizione per atti fra vivi, la quale ne' beni dotali era proibita per legge, e non già la disposizione per atti di ultima volontà, che avrebbe egualmente deluso l' oggetto, che si ebbe in mira nella convenzione, cioè il favore de' figli. E poi perchè vietare la disposizione per cause pie, e permettere una disposizione in pro di estranei? *Cui bono* un tal divieto? Per odio forse alla religione? Se dunque si restrinse la facoltà di disporre anche in cose favorevoli, molto più ciò si volle in cose indifferenti, per comodo, e vantaggio de' figli.

Quistionano in oltre i Dottori, se proibita la vendita, o la donazione, proibita s'intenda ogni altra alienazione. Accursio, e Bartolo lo affermarono, ma tutti i Dottori hanno insegnato, che se nelle altre alienazioni vi concorre la stessa ragione, s'intende ogni alienazione egualmente vietata, uno, e l' istesso essendo il fine del disponente (1). Che se immaginar vorressimo un patto sì assurdo, e senza ragione, che le sole disposizioni per atti fra vivi si fosser volute vietare, non bisognava adoperar due particelle disgiuntive, ma usarsene

ne

(1) *Vid. Marant. in tr. de multipl. alienat. prob. n.* 288. & 292.

me doveva una sola, per render un senso chiaro, e non equivoco. Dir dunque si dovea: „ Che non „ possa disporre per atti tra vivi, *nec ad pias cau-* „ *sas*, „ ma essendosi disgiunto il senso della voce disporre dagli atti tra vivi con la particella negativa intermedia, fa vedere, che si sia parlato della disposizione nel senso ampio con dichiararsi, per toglier ogni equivoco, che si riferiva anche agli atti fra vivi, ed alle cause pie.

Ma a che andar oltre indagando la volontà de' contraenti, se noi ne abbiamo la spiega, e la dichiarazione di quelli stessi? Tacciono le parole, allor che la volontà è chiara. Il senso dubbio si rende manifesto, se si domanda all'Autore delle parole, in qual senso le ha profferite, come abbiam di sopra diffusamente provato. D.Maria Pascali spiegò, se quella giunta *nec inter vivos, nec ad pias causas*, fosse ampliativa, o limitava della voce *disponere*, ed ella rispose di non poter disporre affatto più di ducati 100. Ella disse, che ne' capitoli matrimoniali vi fu apposto, il patto, ch' essa „ Magnifica Maria di detti beni dotali ne potesse disponere solamente *pro una vice tantum ad* „ *pias causas duc.* 100. „ Ecco dunque, che lei medesima viene a dire, che il patto era di non poter assolutamente disporre, se non solamente *pro una vice tantum ad pias causas* di duc. 100. (1).

Sicchè il senso naturale delle parole, la ragione, per la quale furono scritte, l' oggetto, ch' ebbero in mira i contraenti, e la dichiarazione di una delle

(1) *Fol. 53. pr. vol.*

le perſone, che contrattarono, la quale non dee pregiudicare, che lei ſola, rendono evidente quel, che a prima viſta raſſembra dubbioſo, ed equivoco.

Poſto ciò, giuſtamente D. Pompea chieſe, in forza di tal ſoſtituzione, la terza parte de' beni dotali di ſua ava, nella quale era ella immediatamente ſucceduta, per la premorenza di ſuo padre all' ava medeſima. Quindi D. Sabatino con giuſtizia dal S. C. domanda la dichiarazione di tal pertinenza, e di condannarſi i poſſeſſori al rilaſcio de' beni, con i frutti, come quelli, che hanno acquiſtato da Girolamo il giovane, e da Franceſca ſua ſorella coſa litigioſa, pendente tuttavia l' azione da D. Pompea promoſſa, e nel mentre non ſolo ſu tali beni eſiſteva un ſequeſtro, ma anche nell' atto, che avean gli alienanti chieſto al Giudice la facoltà di alienare, ed il Giudice ne avea formato un oggetto di giudiziaria diſcettazione, con dire, *moneantur partes*, a fin di riſolvere, inteſa D. Pompea, con cognizione di cauſa un tal punto, provvidenza, che gli alienanti, poichè conobbero, che il Giudice, pendente l' azione di D. Pompea, non avrebbe certamente lor dato un tal permeſſo, non curaron di ſpingere innanzi.

Adunque queſti beni erano inalienabili, erano *ſub judice*, erano litigioſi, ed in conſeguenza ſono i poſſeſſori in mala fede, anche perchè, eſſendoſi rinnovato il ſequeſtro, eſſi vennero toſto in giudizio, nè oggi poſſeggono, che in qualità di ſequeſtratarj, ſiccome abbiamo di già narrato. Quindi non era nè pur neceſſario chiamarli in giudi-

zio.

zio, mentre, per lo capitolo del Regno *Conventus* (1), bastava proseguir l'azione con gli alienanti, ed eseguir contra i terzi possessori il decreto, i quali *lite pendente* avean comprato; ma ad esuberanza, ed a cautela maggiore sono stati essi intesi. Onde D. Sabatino si augura, che sian condannati al rilascio, ed a restituire i frutti, de'quali non sono che semplici consegnatarj.

I possessori son questi.

D. Andrea Lambiasi possiede la masseria in Feudo di Cigliano con diverse chiusure seminatorie unite, con una possessione contigua, denominata *Pizzone*, con alberi d'olivi 150.

Ippazio, e Catterina Cucco, gli eredi del fu Saverio Quarta, gli eredi di Domenicantonio Rizzo, gli eredi di Giuseppe de Vitis, e Carmine Egolise posseggono la possessione olivata denominata *Cona Russa*, attaccata a detta masseria.

E D. Leonardo Prato possiede la possessione olivata detta *Filare*, in feudo di S.Pietro in Lama.

Delle due altre terze parti de' beni dotali di D. Maria Pascali, e de' di lei beni stradotali.

DE' beni dotali di D. Maria Pascali un'altra terza parte spettò ad Oronzio, e l'altra a Giovan Battista, il quale senza prole, ed *ab intestato* mancò di vita, e perciò hassi questa terza, che nell'eredità di Giovan Battista rinviensi, a suddividere in due parti eguali fra D.Pompea, ed i figliuo-

(1) Sotto il titolo *de Conventis, qui alienant possessionem*.

gliuoli di Oronzio, mentre, ficcome si è detto, la fostituzione fatta da D. Maria Pafcali col suo testamento questi beni non riguarda. Ed ecco perchè D. Pompea domandò in morte di Giovan Battista la metà de' beni dotali, che componevasi di una terza parte, e della metà dell' altra, ed in tal guisa è stata da D. Sabatino l'azione profeguita, onde dal S. C. la decisione ne attende.

RApporto poi alli beni stradotali, sebbene rimanessero dal debito dell'amministrazione de' beni di D. Pompea da D. Maria Pafcali tenuta del tutto afforbiti; pure essendosi dalla G. C. dichiarato, esser cotesti beni soggetti al peso della reddizion de' conti, non sarà fuor di proposito far notare quanto fu irregolare il decreto di spettanza, che per questi beni in pro de' figliuoli di Oronzio la G. C. interpose, e fia meraviglia, com' ella abbia potuto indursi a credere, di esser i figli di Oronzio fostituiti alla porzion di Giovan Battista, mentre essi non sono nè chiamati, nè posti in condizione alla porzione dell'istesso lor padre; e perciò la porzione de' beni stradotali materni, lasciati ad Oronzio, mercè la reciproca sostituzione, a Giovan Battista pervenne, e nella di costui eredità libera rimase, quantunque Oronzio gli fosse con figli premorto. Imperciocchè fu Oronzio a Giovan Battista fostituito sotto la condizione, se costui senza figli morisse; per l' opposto fu Giovan Battista fostituito ad Oronzio senza detta condizione, se Oronzio senza figli mancasse: *Morendo senza figli, il Signor D. Gio: Batti-*

tista, li beni dovessero pervenire al suddetto cherico Signor D.Oronzio, e morendo il suddetto cherico Signor D. Oronzio prima del suddetto Signor D.Gio: Battista, li beni debbano andare al suddetto Signor D. Gio: Battista.

Uno de' casi, ne' quali, per sentimento de' Scrittori de' fedecommessi, cessa la disposizione della legge *cum avus*, e dalla legge *cum acutissimi*, di doversi la condizione *si sine filiis* nelle sostituzioni fatte a' discendenti tacitamente supplire, è quando il testatore in una reciproca fra' figli ad uno di essi detta condizione appone, ed in un altro la tace, poichè essendo la tacita condizione poggiata sulla congettura di volontà, quasi al testatore dimentico si fosse di scriverla, tal congettura manca, allor, che egli se ne sovviene, e nella sostituzione di un figlio la condizione appone, ed in quella dell' altro la tace, il che dinota, ch' egli ricordossene là, ove la volle, ed ove non la volle, la tacque. Così insegnò Paolo di Castro, seguito da Decio, da Soccino il giovine, da Menochio, dal Mantica, e da altri gravissimi Scrittori; onde come sentimento col comun calcolo de' dotti ricevuto lo rapportan l'Odierna, e Carlantonio de Luca. *Pater*, dice quest' ultimo, *si duos filios instituit, & unum gravavit sub conditione, si sine liberis decesserit; alterum vero simpliciter gravavit, in isto sic simpliciter gravato non subintelligitur dicta conditio, si sine liberis decesserit, ut Paul. de Castr. in d. l. cum avus, & ibi Socin. n. 38., Zanch. in l. heredes mei §. cum ita n. 465. ff. ad Trebell., Roman. cons. 370., & ibi Addit. dicit communem esse opinionem, Socin. jun.*

cons.

conf. 128. lib. 1. n. 49., cui se subscripsere quamplures Doctores, Menoch. conf. 637. num. 18., Odd. de compend. p. 4. q. 1. art. 4. n. 1. Graff. in §. Fideicommissum q. 25., ubi testatur, esse magis communem, Mantic. de conject. lib. 10. tit. n. 9., Gabriel. de fideicom. concl. 2. n. 29., Alex. Trentacinqu. de substit. P. 4. cap. 7. n. 4., Rustic. ubi sup. lib. 1. cap. 8., Magon. decis. Florent. 52., ubi dicit communem.

Eamdem opinionem tenet Dominus Hodiern. contr. 20. n. 53., illis verbis: Hinc dixit Soccin. in l. cum avus n. 38. vers. & pro hoc ff. de cond. & dem., quod dispositio d. l. cum avus, quæ fundata dicitur in ratione, quod pater substituendo filio, non cogitavit de nepotibus, de quibus si cogitasset, eos substituto prætulisset, locum non habet, quando pater habens duos filios, quos instituit, & gravavit, uni eorum adjecit conditionem, si decedat sine liberis, alteri vero non adjecerit; nam tunc in persona ejus, cui non adiecit, non subintelligitur, nec suppleri debeat dispositio d. l. cum avus; quia si testator voluisset, ita potuisset eam exprimere, sicut expressit in altero, cum de eo cogitaverit, quod etiam voluit idem Socin. conf. 2. inter conf. Curt., & eum sequuti sunt Dec. conf. 581. post num. 5., Menoch. lib. 4. præs. 36. n. 29.

Solemne est conf. 581. Decii n. 4., ubi Thaddæo filio, si sine liberis decederet, testator substituit Thaddæam filiam, & ea mortua, voluit bona pervenirent ad nepotes ex fratre. Mortuo filio sine filiis, & postea Thaddæa cum filiis, consuluit Decius, locum esse substitutioni de nepotibus ex fratre, quamvis essent filii Thaddææ.

Ra-

Rationes sunt, quia patet, testatorem cogitasse de nepotibus, seu pronepotibus, ex quo de eis mentionem fecit in substitutione aliis filiis, seu nepotibus facta; unde cessat d. lex cum avus. Praeterea ex quo cogitavit de pronepotibus, & in altero nepote non expressit, censetur noluisse, l. unica §. sin autem C. de caduc. toll. Adhaec quia specialis provisio testatoris facit cessare provisionem legis, l. maritus C. de procur.

At videtur obstare contraria sententia, quam tenent Cuman. cons. 2., Socin. sen. cons. 191., & in specie Fusar. d. q. 393. num. 45., & advertit Venturin. cons. 25. n. 133.

Occurritur enim dictae objectioni. Primo, quia magis communis est prima opinio, & paucissimi sunt Doctores, quos refert, & sequitur Fusar., & eamdem sententiam Fusarii improbant Magon. d. decis. 52. Altograd. d. cons. 61. n. 37.

Ulterius, quia idem Fusar. in cons. 4. n. 34., & seq., resumens Decium, defendit primam opinionem, & in fine veram, & communissimam eam appellat, refellens contrariam sententiam, & in individuo advertit Altograd. cons. 61. n. 39., late pro substitutionis purificatione scribens adversus Fusarium.

Insuper idem Fusar. num. 46., aliis conjecturis concurrentibus, etiam tenet primam conclusionem, & tradit Venturin. d. n. 233. (1).

Da quanto si è detto ognun comprende l' irregolarità del decreto di spettanza dalla G. C. profferito, la quale non si limitò a dare a' figliuoli di Oron-

---

(1) *De linea leg. respon. II. n. 4., & seq.*

Oronzio la spettanza della metà de' beni di D.Maria Pascali, quella stessa, ch' era al padre loro pervenuta, la quale poteva esser solo disputabile, ma volle anche lor dare l' altra metà pervenuta a Giovan Battista, alla quale non vi era dubbio veruno, di non venir essi chiamati, e che per la premorienza di Oronzio a Giovan Battista era la reciproca di già cessata. Il dire, che premorto il sostituto all' istituto, la sostituzione non si caduchi, e che i figli del sostituto non nominati possan rappresentarla, è una proposizione riprovata dal dritto (1), e dal comun sentimento di tutti i Scrittori, siccome attesta il Peregrino: *Cum testator reciprocam facit inter filios,, hac ad nepotes non protendetur . . . . est communis traditio, pro qua extant consilia multorum excellentium jurisconsultorum* (2).

Nè ad avvalorare un decreto alla legge direttamente opposto, potrà valere la frode, e la colluosine praticata con un Proccuratore, non destinato per questa causa, la di cui proccura fu dagli stessi contraddittori tratta da altri atti, e quivi esibita. Si è detto, che il Dottor D. Flaminio d'Ambrosio era proccuraror generale di D. Pompea, e de' figli insieme, nè sappiamo di qual epoca fosse stata la di lui proccura, poichè non esiste che la semplice fede tratta dalla delegazione de' cambj (3): all' incontro il Dottor D. Niccola Vicedomini era proccuratore della sola D.Pompea, specialmente desti-

(1) *Vedasi la l. Heredes mei 57. §. 1. ff. ad Trebel.*
(2) *De fideicom. art. 13. n.* 88.
(3) *Fol.* 221. *vol.* 2.

ſtinato a queſta cauſa (1). Senza entrar in diſcettazione, qual delle due proccure foſſe di epoca anteriore, il che dagli atti non appariſce, egli è certo, ch' eſſendovi due Proccuratori, uno generale, l'altro ſpeciale, coſtui è il proccurator della cauſa, e non quello, eſſendo canone di giuriſprudenza: *In toto jure generi per ſpeciem derogatur* (2). Ed in fatti queſti per la cauſa particolare aſſiſtè con zelo, e con fervore, e colui ſervì ſolo a preſtare il nome, ed a commettere una frode, preſcindendo ancora, che quello eſſendo proccuratore di più perſone unite inſieme, poteva ſolo ſpiegar carattere in quelle cauſe, nelle quali ſi trattava l'intereſſe comune di tutti coloro, che lo avean coſtituito.

Se dunque non era il Dottor d' Ambroſio in queſto giudizio legittimo contradditore, la notifica del decreto di ſpettanza della G.C. a lui fatta è nulla, e come fatta giammai non ſi foſſe. *Cum non juſto contradictore quis ingenuus pronunciatus eſt, perinde inefficax eſt decretum, atque ſi nulla judicata res interveniſſet: idque Principalibus conſtitutionibus cavetur* (3). Che ſe anche l' Ambroſi foſſe ſtato il legittimo proccuratore di queſta cauſa, pure la colluſione provandoſi, daſſi l' azione *doli mali adverſus eum, qui vicit, ſi cum procuratore agi non poſſit, quia non eſſet ſolvendo* (4) Per-

(1) *Fol.* 88. *dict. vol.*
(2) *L.* 80. *ff. de Reg. jur.*
(3) *L.* 3. *ff. de collus, detegenda.*
(4) *L.* 7. §. 9. *ff. de dolo malo*, *L.* 8. §. 1. *ff. mandati.*

Perciò tanto la notifica collusivamente fatta, che gli atti posteriori hansi a circoscrivere; per cui la G.C., ciò veggendo, disse col suo decreto, che i beni posseder si dovessero pacificamente da' figliuoli di Oronzio, *donec decretum spectantiæ in suo statu permaneat*, conoscendo, esser tal decreto, nullo per legge, mai sempre suscettibile di gravame, perchè a persona legittima non notificato, e che fatali correr non doveano, se non dal dì della notifica legittimamente fatta, siccome le Prammatiche del Regno prescrivono, che il termine a produrre i gravami incomincia a decorrere *dopo che saranno i decreti intimati, e notificati* (1). Al che si aggiunga, che non avendosi D. Pompea, e dopo la di lei morte i suoi figli ancora spedito per la loro rata il preambolo di Giovan Battista, mancava assolutamente il legittimo contraddittore, mentre la questione era, se i beni ereditarj di Maria Pascali dovessero nell'eredità libera di costui rimanere, ovvero a' figliuoli di Oronzio restituirsi.

Per tutti tali motivi dalla G.C. additati, D. Sabatino avendo prima le nullità per via di azione prodotte, e quindi essendosi tutte le azioni nel S.C. trasferite, e con suppliche di bel nuovo dedotte (2), ed il termine compilato, la decisione ne attende, perchè si dichiari, che senz'aversi ragione di quell' illegale decreto di spettanza, nella libera eredità di Giovan Battista tutti i beni ereditarj di Maria Pascali rimangano.

EPI-

(1) *Pragm. 4. de dilation. n. 18., & Pragm. 11. eod.*

(2) *Fol. 2. & fol.*

EPILOGO

ECco ormai in tutte le sue parti le azioni di D. Sabatino dilucidate. Ha egli chiesta la revindica della porzione del fondo detto S. Salvadore posseduto dagli Agostiniani Scalzi di Lecce, il qual fondo è compreso nella donazione di Girolamo Grandi seniore con fedecommesso a pro di D.Pompea Grandi di lui nipote, il che si è appieno nel I. Capitolo giustificato.

Ha dimandato in secondo luogo la Postura sita in S. Pier in Lama, posseduta da D.Leonardo Prato, anche allo stesso fedecommesso soggetta, ed il possessore niuna eccezione ha opposta.

III. Ha pretesa la revindica del territorio, detto Pascarello, per una irregolare, ed ingiusta alienazione fatta a D.Marianna Gravili, contra Notar Niccola Pignatelli di lei erede.

IV. Ha cercata l'assistenza ad *finem adjudicandi* pel suo credito de' frutti retrogradi contra i possessori de' beni del fu Girolamo Grandi seniore, quali ad estranei alienar non poteansi, ma solo a' più prossimi della famiglia aggiudicarsi.

Ed in fine ha domandata la spettanza della terza parte de' beni dotali di D.Maria Pascali, e la metà di un'altra terza in forza de' di lei capitoli matrimoniali (su la qual azione niuna provvidenza è stata ancora interposta) ed il rilascio di detti beni insiem co' frutti contra i possessori, che attualmente li detengono.

Avendo egli il tutto giustificato, attende dal S. C. di esser reintegrato in que' beni, de' quali fu sua

ma-

madre ingiustamente spogliata, e spera, mercè la giustizia, che gli assiste, di poter tutto il suo ricuperare.

Napoli 16. Agosto 1802.

FRANCESCO MAGLIANO.